

# PROFESSIONE GEOMETRA

## News



Informazioni e approfondimenti  
professionali a cura della

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
"DONNE GEOMETRA"

Consiglio Nazionale Geometri  
e Geometri Laureati  
presso Ministero della Giustizia

Indirizzo Web :  
[www.donnegeometra.it](http://www.donnegeometra.it)



## N.01 | 09

Gentile Lettore,

sapevamo che il 2009 non sarebbe stato felice; dopo la *débâcle* del 2008, navighiamo in acque agitate, tremiamo per il lavoro, l'affitto, il futuro dei figli.....fare previsioni è un azzardo. E' già complicato capire che cosa succederà fra una settimana, figuriamoci guardare nella sfera di cristallo dell'anno appena iniziato. Ci ha provato il *The Economist*, autorevole settimanale inglese, che in estrema sintesi ha affermato : *lo shock è stato forte, la ripresa sarà dura, ma la seconda metà del 2009 andrà meglio.*

Ma dicevano le nostre nonne : *più buio di mezzanotte mai sarà!*

Sono state dure pure le parole di *Emma Marcegaglia*, presidente di Confindustria. Le sue previsioni per il nostro Paese sono inquietanti: due anni di recessione, 600mila posti di lavoro in pericolo, consumi in picchiata, prestiti difficili per famiglie e imprese. Ma come siamo arrivati al *crak dei crak*?

Forse aveva ragione il *Times* (ancora una volta un giornale inglese), quando a fine settembre lanciò una provocazione: *la responsabilità della crisi è degli uomini e del testosterone.* Per colpa di questo ormone i maschi, che dominano la Borsa e la Finanza, hanno rischiato fino alle estreme conseguenze, il testosterone sappiamo induce al comando, all'immediatezza, all'onnipotenza. Se i mercati fossero stati gestiti pure con gli *estrogeni* (ormoni femminili - che inducono alla riflessione, calma e ponderazione), probabilmente non ci sarebbe stato l'**uragano**. **Noi della Redazione "Donne Geometra" , pensiamo che la miscelazione delle due disuguaglianze, lo scambio di opinioni, il confronto costruttivo possa invece produrre una soluzione invincibile per il nostro futuro.**

E' tempo di cambiamenti radicali da affrontare con strategie operative, da renderci vittoriosi nel nostro prossimo futuro.

**Le pagine dei giornali tecnici, finanziari, economici hanno riportato in prima pagina gli effetti del decreto Calderoli, una scure "tagli leggi" che ha coinvolto, in prima stesura, anche il nostro organismo professionale.**

L'abolizione di molte funzioni demandate ai Collegi, genererebbe vuoti operativi, tali da paralizzare il funzionamento fino ad oggi conosciuto.

Fortunatamente alcuni emendamenti presentati, hanno indotto il Governo a prorogare l'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il 16 dicembre 2009 e al ravvedimento di queste ultime ore, che salverebbe almeno 200 «*regie norme*», mettendo da una parte al riparo la struttura dei Collegi, ma dall'altra portandoci a riflettere su come ormai, gli stessi, siano giunti alla fase di una riforma sostanziale.

L'evoluzione e il corso degli avvenimenti, obbligano ad accettare trasformazioni basilari, invitandoci ad aperture mentali tali da permetterci di cooperare alla modulazione di nuove regole, prima che ci vengano imposte dall'alto.

Il percorso politico dell'America sembra avere delle similitudini con la storia della nostra **Categoria**; l'insediamento del nuovo presidente americano *Barak Obama* ha coinciso con il concordato tra la *Fiat* e l'americana *Chrysler*, la nomina del presidente **Fausto Savoldi** collima con lo studio di una intesa tra gli Albi professionali di geometri, periti industriali, edili, agrotecnici. **E' tempo di autentiche e radicali trasformazioni!!!!**

Gli accordi e le unioni originano alleanze per affrontare prospettive economiche, integrazioni di attività che si aprono agli scenari della globalizzazione.

Questa possibile concertazione, sarebbe in grado di compiere nell'incerto scacchiere del mercato professionale una mossa cruciale e risolutiva per proteggere la nostra professione da una presumibile "eliminazione" o "declassazione" ; una operazione che potrebbe rappresentare per l'intera Categoria una nuova conferma, anche migliore del nostro attuale stato, capace di difenderci dai colpi della crisi, reagendo con intelligenza alle difficoltà.

Con una supponibile "fusione" i Geometri, potrebbero offrire l'esperienza e la conoscenza di quanto sanno fare di meglio, ovvero quelle operazioni quotidiane che servono alla clientela, i Periti ricoprire quei ruoli operativi che spaziano in anse meno conosciute, ma altrettanto necessarie per elevare la capacità produttiva di tutto quel segmento di non laureati che svolgono una professione "intellettuale", che si vuole relegare "alle arti e mestieri".

Certo i dubbi restano, e non sono pochi, il percorso è impegnativo in questo scenario nazionale e internazionale di forte indeterminazione, ma è l'unico per affrontare lo spettro che continuamente aleggia sulle teste di tutti, mettendo in discussione la certezza di lavorare per guadagnare e vivere.

Una integrazione, costituisce *nuova forza*, un perfezionamento per reagire alla crisi e alla semplificazione voluta dal Governo, una "originalità salvagente" per conservare e proteggere un ordine *made in Italy*, una conferma per il nostro passato e presente, una certezza per il futuro, rivendicando il diritto a essere assurdamente ottimisti, nonostante le *bizze* di questo mondo.

Il concerto è iniziato, nessuno di Noi può mancare, seguendo e riconoscendo solo un unico maestro per concepire l'opera vincente!!!!

***Noi della Redazione "Donne Geometra"***

|  |       |
|--|-------|
| editoriale   | Pg.2  |
| cassa italiana di previdenza geometri : l'estratto conto assicurativo  | Pg.4  |
| convenzione cng - valtur   | Pg.4  |
| working week federazione internazionale geometri   | Pg.4  |
| associazione geosport: campionato italiano di sci 2009   | Pg.4  |
| decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 : pacchetto anti crisi   | Pg.5  |
| bonus famiglia   | Pg.6  |
| social card per gli anziani poveri   | Pg.7  |
| finanziamento interventi per l'architettura rurale   | Pg.8  |
| durc : circolare del ministero del lavoro n. 34 del 15/12/2008   | Pg.9  |
| alleggerisci il carico: guida alla movimentazione manuale dei carichi per i datori di lavoro nel settore delle costruzioni       | Pg.9  |
| lavoro : un microchip salvavita per combattere le morti bianche  | Pg.10 |
| decretolegislativo 9 aprile 2008, n.81: la valutazione dei rischi rinviata a giugno 2009   | Pg.10 |
| tariffe professionali nell'ambito dei lavori pubblici  | Pg.10 |
| fondo di solidarietà mutui acquisto prima casa   | Pg.11 |
| posta elettronica certificata obbligatoria per professionisti ed imprese   | Pg.11 |
| privacy : lecito inviare le parcelle professionali al cliente nel posto di lavoro  | Pg.11 |
| pc da rottamare : indicazioni del garante della privacy  | Pg.12 |
| ai fini del rilascio della concessione in sanatoria, non può ritenersi opera ultimata un rustico privo della tamponatura esterna | Pg.12 |
| valido il testamentoolografo che presenti aggiunte a mano di un terzo dopo la sottoscrizione del testatore                       | Pg.12 |
| acconto ired e irap, i codici per recuperare l'eccedenza versata   | Pg.13 |
| agenzia delle entrate: "cosa fare per...." una guida on line ai principali adempimenti   | Pg.13 |
| il bonus del 55% per la sostituzione dei portoni di ingresso   | Pg.13 |
| piccola proprietà, agevolazioni anche per il conferimento anticipato   | Pg.14 |
| il bonus del 36% si trasferisce all'acquirente per le quote residue  | Pg.14 |
| detrazione 36% delle spese sostenute per la demolizione e ricostruzione dell'edificio condominiale                               | Pg.15 |
| assegnazione di case popolari ex iacp con obbligo di registrazione   | Pg.15 |
| tasso ufficiale di riferimento in vigore dal 10 dicembre 2008  | Pg.15 |
| istat: indice prezzi al consumo novembre 2008  | Pg.15 |
| sentenze   | Pg.16 |
| geometra, professione sempre più "rosa": record di allieve   | Pg.26 |
| pari opportunità: catfagna, oggi fare figli è atto di eroismo  | Pg.27 |
| ginecologia: 4 donne su 10 colpite da ansia cicogna a comando  | Pg.27 |
| nuove regole per smaltire pile e batterie  | Pg.27 |
| notizie, curiosità, suggerimenti (computer, viaggi, salute)  | Pg.28 |
| approfondimento : <b>IL CONTRATTO DI COMODATO</b>  | Pg.35 |



**Associazione** Consulta Nazionale Femminile "Donne Geometra"  
 sede operativa :  
 Via Barberini n. 68 – 00187 Roma  
 C.f. 91113430408

Tutti i numeri precedenti, possono essere scaricati direttamente dal sito: [www.donnegeometra.it](http://www.donnegeometra.it)

## CONFERIMENTO TITOLO AL GEOM. PIERO PANUNZI

Martedì **20 Gennaio 2009**, presso la sede di via Barberini in Roma, è stato conferito al **geom. Piero Panunzi**, già Presidente del Consiglio Nazionale Geometri, il titolo di **Socio Onorario a vita dell'Associazione Nazionale "Donne Geometra"** del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.

Questo titolo onorifico, è stato consegnato dal Presidente Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati **geom. Fausto Savoldi**, su delibera del Consiglio direttivo dell'Associazione stessa, che ha voluto riconoscere a Piero Panunzi il merito di essere stato lungimirante durante il suo mandato nell'aver sostenuto fin dall'inizio i lavori della Commissione delle "donne", ricoprendo lui stesso la carica di Coordinatore.

Da allora l'attività incessante, ha tratteggiato una evoluzione, portando un gruppo di lavoro a distinguersi all'interno della Categoria, con infiniti riconoscimenti anche all'esterno.

Il Notiziario mensile, spedito in più di 20.000 copie, è solo una delle attività di questa Associazione, apprezzata da diversi Ministeri, tra i quali vogliamo ricordare quello delle **[Pari Opportunità](#)**.

E' stato un momento di profonda commozione e entusiasmo, dove il passato e il presente della Categoria si sono intersecati in una stretta di mano, che ha rappresentato la continuità e il vigore della nostra storia di Geometri Liberi Professionisti. (Nella foto il Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati Fausto Savoldi e Piero Panunzi già Presidente del Cng)



## CASSA NAZIONALE PREVIDENZA GEOMETRI



A norma dell'art. 10, 5° comma, dello Statuto della Cassa, sono indette le elezioni per il rinnovo del Comitato della Cassa. Le stesse si terranno presso ogni Collegio Provinciale, nei giorni di **giovedì 26 febbraio e venerdì 27 febbraio 2009**. Hanno diritto al voto gli iscritti alla Cassa (compresi i praticanti), nonché i pensionati diretti (vecchiaia, anzianità, inabilità ed invalidità). Non hanno diritto al voto gli iscritti al solo Albo e non alla Cassa ed i beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta.

Relativamente alle segnalazioni che pervengono per la rateizzazione, si rammenta che con L. n.31 del 28/2/08 la gestione della rateizzazione dei tributi iscritti nei ruoli esattoriali è stata trasferita direttamente agli Agenti della riscossione. Pertanto, per adeguarsi a tali modifiche legislative, il

C.d.A. della Cassa ha deliberato che, ferma restando l'evasione delle istanze già pervenute fino al 30 Aprile scorso, le nuove domande di rateizzazione, inoltrate a far data dal 1 maggio 2008 in poi, dovranno essere prodotte esclusivamente agli Agenti della riscossione cui competono i conseguenti adempimenti.

In particolare si precisa che :

- 1) la presentazione delle istanze all'Agente della riscossione, va effettuata preferibilmente entro i termini di scadenza della cartella, cioè 60 giorni dall'avvenuta notifica (la sola presentazione dell'istanza non blocca infatti eventuali atti esecutivi conseguenti alla scadenza dei termini di pagamento);
- 2) per le dilazioni in questione è stato fissato dal C.d.A. della Cassa il tasso di interesse del 6% annuo;
- 3) possono essere accordate dagli Agenti Equitalia un numero di rate proporzionato all'entità del debito, fino ad un massimo di 72;
- 4) è previsto un importo minimo per singola rata pari a 100€;
- 5) è necessaria la presentazione di idonea documentazione a garanzia del debito ed a seconda dell'entità dello stesso, (fino a 2000 € è sufficiente una semplice autocertificazione sulle proprie oggettive difficoltà economiche per ottenere la rateizzazione fino a 18 rate).

( Nella foto geom.Fausto Amadasi – Presidente Cassa Geometri)



## 21 Gennaio 2009 : ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI

Il **21 Gennaio 2009**, si è tenuta presso la Cassa di Previdenza Geometri in Roma, l'**Assemblea dei Presidenti**. Le argomentazioni sono state propedeutiche all'adunanza che si terrà il 2 aprile p.v. presso la Nuova Fiera di Roma in occasione dell'esposizione **ECOPOLIS 2009**.

Una programmazione intensa per la Categoria, che passa dalla riforma degli Istituti Tecnici che il governo ha approvato ed intende varare a partire dal prossimo 2010, per approdare ai nuovi accessi Albo, non solo attraverso la laurea breve ma anche attraverso i corsi ITS, ai corsi per la formazione continua tali da garantire nuovi percorsi agli iscritti per affrontare un futuro che sta rivoluzionando ogni sfera produttiva. Si dovranno cogliere esperienze formative, uniche opportunità di aggiornamento e sviluppo professionale. I Collegi dovranno cooperare con il Consiglio Nazionale e le Associazioni di Categoria riconosciute a creare realtà moderne e dinamiche. Spunti di riflessione sulla possibilità di unificare gli Albi, creando una forza per rispondere alle attivate riforme delle professioni.



Collegamenti con la scuola, per stimolare i giovani a seguire una professione, capace di garantire il futuro.

Grande risalto alla competenze di cui all'art.16 del R.D., da rivisitare alla luce delle nuove direttive e normative.

Per valorizzare questo necessario stravolgimento è stato presentato il nuovo "logo" del **Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati**, che rappresenta il simbolo di un nuovo inizio, basato su moderne regole e principi.



È stata presentata, inoltre, la nuova rivista **Geocentro Magazine**, edita dalla **Fondazione Geometri Italiani**, che raccogliendo l'eredità della storica pubblicazione della Categoria, si rinnova e si trasforma in uno strumento di informazione e formazione per tutti i Geometri.

## DECRETO CALDEROLI – LA SCURE "TAGLIA LEGGI"

Saranno almeno **200** le «**regie norme**» pronte a essere subito salvate tra queste, anche quelle sugli Ordini e Collegi professionali. Inoltre il termine per il definitivo sarà prorogato al **16 dicembre 2009**, innalzando così i 180 giorni previsti rispetto alla data di entrata in vigore del DL convertito.

A rassicurare Ordini e Collegi sul mantenimento delle norme *pre-repubblicane* che ancora oggi costituiscono un architrave giuridico per la tenuta degli Albi, la loro struttura istituzionale, l'iscrizione obbligatoria e le tariffe forensi è stato il capo ufficio legislativo del dicastero per la Semplificazione. Che ha spiegato: «*In Aula a Montecitorio sarà presentato un emendamento governativo con un elenco dei provvedimenti "da salvare", già segnalati e verificati con i relativi ministeri competenti. Saranno circa duecento (ma il vaglio non è ancora concluso) e copriranno aree trasversali. In lista figureranno anche le sei norme segnalate dagli organismi professionali, che riguardano sia gli ordinamenti degli Albi che le disposizioni dedicate all'attività forense.*».

## CORDOGLIO PER LA PREMATURA SCOMPARSA DI UNA NOSTRA COLLEGA

Con profonda dolore comunichiamo che **Arianna Nardelli**, la giovane collega bisognosa di trasfusioni, per la quale in tanti hanno risposto all'appello del 13 gennaio, non è più in vita. Partecipiamo all'immenso dolore della famiglia e del Collegio di Taranto, che ringrazia quanti si sono adoperati con la loro donazione del sangue, sapendo che il loro non è stato un gesto inutile in quanto altri bisognosi potrebbero far tesoro di questa offerta che resta, comunque, sempre un gesto di umana solidarietà e di speranza nella migliore fraterna convivenza.

## APERTE LE ISCRIZIONI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "Donne Geometra"



Il giorno 20 Gennaio 2009, presso la sede di Roma, via Barberini 68, l'Associazione Nazionale "Donne Geometra", alla presenza del **geom. Fausto Savoldi**, Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, nonché Presidente Onorario dell'Associazione, e del socio onorario **geom. Piero Panunzi**, ha deliberato l'apertura delle iscrizioni.

Per aderire, necessita compilare la domanda di iscrizione ed inviarla :

tramite posta elettronica : [donnegeometra@libero.it](mailto:donnegeometra@libero.it)

**Oppure**

Tramite Fax : Segreteria **06/42005441**

**Il versamento dovrà essere effettuato sul C/C n. 000401061451 dell'Unicredito – Banca di Roma, Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 – Roma - intestato all'Associazione Nazionale Consulta "Donne Geometra"**

**Codice Iban : IT66A0300205075000401061451**

I soci dovranno versare entro il mese di Febbraio di ogni anno la quota Associativa.

Gli interessati possono iscriversi in ogni momento dell'anno, corrispondendo al momento dell'iscrizione l'intera quota stabilita.

|   |             |
|---|-------------|
| Collegio                                      | Euro 150,00 |
| Iscritto all'Albo e soci altri Enti o privati | Euro 20,00  |
| Praticante                                    | Euro 10,00  |
| Studente                                      | Euro 10,00  |

I soci fondatori, i soci onorari, il Presidente Onorario e tutte le cariche onorifiche, sono esenti dal versamento della quota.

**Il socio avrà diritto di partecipare gratuitamente a tutte le manifestazioni che verranno programmate nel corso dell'anno, al notiziario mensile, alla riduzione dei costi dei Corsi di formazione organizzati dall'Associazione e a tutte le vantaggiose Convenzioni che saranno stipulate dall'Associazione.**

[\*\*Scarica qui la domanda\*\*](#)

## MANOVRA FINANZIARIA 2009: misure fiscali per le ristrutturazioni

Tra le misure fiscali contenute nella **legge 203/2008** si segnala la proroga, fino al **31 dicembre 2011** (art. 2, comma 15), **delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, già riconosciute fino al 31 dicembre 2010** (art.1, commi 17-19, legge 244/2007).



In particolare della **detrazione IRPEF del 36%**, nel **limite di 48.000 euro per unità immobiliare, per gli interventi di recupero delle abitazioni, e dell' IVA al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle abitazioni**. A tale proposito, si ricorda che la Direttiva 2006/18/CE, in base alla quale i Paesi membri sono stati autorizzati ad applicare aliquote IVA ridotte per le prestazioni di servizi ad alta intensità di manodopera (tra cui rientrano anche le manutenzioni delle abitazioni), prevede l' applicazione di tale beneficio fiscale solo **fino al 31 dicembre 2010**.

**Prorogata per un ulteriore anno la detrazione IRPEF del 36% per l'acquisto di fabbricati a destinazione residenziale interamente ristrutturati da imprese di costruzione, da calcolare sul 25% del prezzo d' acquisto, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, che viene riconosciuta a condizione che gli interventi vengano eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011 e che il rogito avvenga entro il 30 giugno 2012.**

Fino al **31 dicembre 2011**, per effetto della proroga, la legge 203/2008 conferma l' obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per l' intervento edilizio, a pena di decadenza della detrazione del 36%, riconosciuta sia per gli interventi di recupero delle abitazioni, sia per l'acquisto di abitazioni ristrutturate. Si ricorda inoltre che, a partire dal **1 gennaio 2008**, l'indicazione in fattura del costo della manodopera non è più richiesto come condizione per l'applicazione dell'IVA al 10% sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni.

**VEDI ANCHE LO SPECIALE FINANZIARIA NELLA SEZIONE APPROFONDIMENTO DEL MESE**

## PROROGA TERMINI VARI - VALUTAZIONE RISCHI, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, DISTRIBUTORI GPL

E' stato pubblicato sulla **G.U. n. 304 del 31.12.2008**, ed è in vigore dalla medesima data, il decreto-legge 207/2008, recante la consueta proroga dei termini di prossima scadenza previsti nella normativa vigente, la maggior parte dei quali già differiti da precedenti disposizioni. Di seguito si propone una prima disamina dei principali contenuti del provvedimento, in attesa della conversione in legge.

### **Parziale proroga valutazione rischi e comunicazione infortuni (art. 32)**

Viene differito al 16.5.2009 il termine relativo alle disposizioni inerenti la valutazione dei rischi previste del D. Leg.vo 81/2008, precedentemente già fissato al 1.1.2009 dalla L. 129/2008. Diversamente dal testo inizialmente fatto circolare dal Consiglio dei Ministri, la proroga non riguarda peraltro tutti gli obblighi connessi alla valutazione dei rischi, ma unicamente la valutazione dello **stress lavoro-correlato**, nonché l'obbligo di munire il documento di valutazione dei rischi (DVR) di una data certa. Va sottolineato come tale ultima disposizione renda di fatto totalmente privo di reale efficacia l'intero impianto normativo concernente la valutazione dei rischi.

Secondo quanto precisato dai Ministeri competenti la proroga si è resa necessaria al fine di rinviare l'operatività delle disposizioni in oggetto, in attesa delle modifiche al D. Leg.vo 81/2008 previste per i prossimi mesi, e precisamente entro il termine di scadenza della delega, previsto appunto per il prossimo 16 maggio.

Con il medesimo fine, sono ulteriormente prorogati, sempre al **16.5.2009**, anche il termine di comunicazione all'Inail, o all'Ipsema, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza superiore a tre giorni, di cui all'art. 18, comma 1, lettera r), del D. Leg.vo 81/2008. Inoltre è prorogata alla stessa data l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 41, comma 3, lettera a) del T.U. Sicurezza, inerenti le visite effettuate dal medico competente, elencate al comma 2 del medesimo art. 41, che non potranno dunque essere più effettuate in fase preassuntiva.

### **Regime transitorio autorizzazione paesaggistica (art. 38)**

L'efficacia del regime transitorio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 159 del D. Leg.vo 42/2008 è prorogata fino **al 30.6.2009**. Il differimento di ulteriori 6 mesi rispetto al precedente termine fissato dalla già citata L. 129/2008 dell'entrata in vigore del nuovo regime dell'autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 146 del D. Leg.vo 42/2004, ha, tra le altre, la finalità di



evitare che dall'1.1.2009 la funzione di autorizzazione paesaggistica torni alle regioni, non ancora dotate delle strutture per esercitare tale compito.

#### **Adeguamento distributori GPL (art. 21)**

È prorogato al **31.12.2009** il termine di cui all'art. 1, comma 2, del D.P.R. 340/2003, per l'adeguamento degli impianti esistenti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 mc. Detto termine, fissato dallo stesso comma 2 al 19.12.2008, viene prorogato per consentire il completamento degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza ed evitare la chiusura di un consistente numero di distributori derivante da tempi più ristretti.

#### **RINVIO ABROGAZIONE NORME APPALTI PUBBLICI**

Si segnala infine che non è presente nel testo ufficiale la proroga, riportata nel testo inizialmente diffuso, della data di abrogazione delle norme di cui agli artt. 351-355 dell'Allegato F della L. 2248/1865, in materia di ricorso da parte dei creditori di appaltatori di opere pubbliche al sequestro di somme a valere sul prezzo dell'appalto in corso di esecuzione delle opere. Tali disposizioni dunque, a meno che la proroga non venga *ripescata* in fase di conversione in legge, sono abrogate a far data dall'1.1.2009, a seguito della scadenza del termine così fissato dalla citata L. 129/2008

[\*\*Clicca qui per scaricare il testo del "Milleproroghe 2009" pubblicato in gazzetta ufficiale\*\*](#)

### **COORDINATORI DELLA SICUREZZA: INTERPELLANZA SUGLI AGGIORNAMENTI D.Lgs. n. 81/2008**

Come noto, l'allegato XIV del nuovo T. U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha introdotto l'obbligo di aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili con cadenza quinquennale e della durata complessiva di 40 ore.

Non essendo specificato nel testo della legge alcunché in merito alle modalità di attuazione dell'adempimento normativo, sono emersi molti dubbi nel nostro sistema, anche in considerazione di sollecitazioni pressanti da parte di società eterne al nostro circuito che diffondevano informazioni falsate. Sono state pertanto inoltrate da parte del Collegio della Valle d'Aosta, richieste di chiarimento che riguardavano essenzialmente la decorrenza dell'obbligo di aggiornamento soprattutto per i soggetti che hanno finito il corso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, le modalità di svolgimento dell'attività formativa (unico corso di 40 ore o 8 ore annuali) ed infine, i contenuti da erogare. La risposta ai quesiti sopra richiamati da parte del Gruppo di Lavoro specifico del Coordinamento tecnico delle Regioni è stata del seguente tenore.

*"L'aggiornamento previsto dal nuovo decreto ha lo scopo di assicurare che i professionisti che rivestono funzioni nell'ambito della sicurezza si mantengano aggiornati riguardo alle normative, alle tecnologie ed agli aspetti connessi all'esercizio della professione. E' quindi opportuno che le 40 ore di aggiornamento, per i soggetti che hanno concluso la formazione prima del D.Lgs. n. 81/2008, decorrano dal 15 maggio 2008 (conclusione entro il 15 maggio 2013) vengano "spalmate" nel corso dei 5 anni e non realizzate tutte in una volta. L'aggiornamento deve essere certificato con l'attestato di partecipazione riportante le ore e gli argomenti trattati, rilasciato dal soggetto organizzatore.*

*Riguardo ai contenuti non ci sono indicazioni vincolanti ma devono avere attinenza con il ruolo di coordinatore alla sicurezza."*

### **SICUREZZA NEI CANTIERI STRADALI: LE INDICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA E L'IMPORTANZA DELLA CORRETTA SEGNALETICA**

Sul tema della sicurezza nei cantieri stradali l'Unione Europea ha approvato e finanziato il progetto **"ARROWS: Advanced Research on Road Work zone Safety standards in Europe"** realizzato tra il 1996 e il 1998. Le conclusioni finali dei ricercatori hanno stimolato l'Unione Europea a programmare tra le sue priorità la messa a punto di un documento in cui le procedure di sicurezza, per la tutela degli addetti ai cantieri stradali e degli stessi utenti (automobilisti, ciclisti e pedoni), fossero standardizzate per tutti i paesi membri dell'Unione. E' disponibile il documento finale dello studio, pubblicato in lingua inglese, dal titolo **"Road Work Zone Safety - Practical Handbook"** (Sicurezza nei cantieri stradali - Manuale Pratico).

**Ricordiamo che in caso di lavori stradali è fondamentale il rispetto della segnaletica da adottare, dettagliatamente definita dal DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 10 LUGLIO 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo."** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 settembre 2002, n. 226.

[\*\*Clicca qui per scaricare il D.M. 10/7/2002 con gli schemi segnaletici a colori, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo\*\*](#)

## **ADEGUAMENTO DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONI: PUBBLICATA LA LEGGE. NOVITÀ ANCHE PER ARBITRATI, TRATTATIVA PRIVATA E INCENTIVI PER TECNICI DELLE P.A.**

La L. 201/2008, legge di conversione del D.L. 162/2008 che conteneva misure straordinarie per il 2008 in tema di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, è stata pubblicata sulla **G.U. n. 298 del 22 dicembre 2008**. Per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008, il Governo ha emanato il D.L. 23 ottobre 2008, n. 162 che opera in deroga a quanto previsto dai commi 4, 5, 6 e 6-bis dell'art. 133 del D.Lgs. 163/2006. Tale provvedimento prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, rilevi le variazioni percentuali su base annuale, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. L'art. 1 del D.L. 162/2008 dispone in particolare che:

- **la compensazione sia determinata applicando, ai prezzi unitari dei singoli materiali moltiplicati per le quantità contabilizzate nell'anno 2008 dal direttore dei lavori, la percentuale che eccede l'otto per cento;**
- **per ottenere la compensazione l'appaltatore deve presentare, alla stazione appaltante, a pena di decadenza, un' apposita istanza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Ministero delle Infrastrutture;**
- **l'adeguamento non si applica qualora il responsabile del procedimento abbia accertato, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'appaltatore.**

Il testo del D.L. 162, dopo le modifiche apportate in sede di conversione, prevede che la rilevazione dei prezzi avvenga su base semestrale. La compensazione, inoltre, deve essere determinata applicando le variazioni (in aumento o in diminuzione dei prezzi) eccedenti l'8% se riferite esclusivamente all'anno 2008 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni.

Il provvedimento introduce altre novità di rilievo in materia di appalti pubblici, in particolare riguardo agli incentivi ai tecnici della Pubblica Amministrazione, agli arbitrati e alla trattativa privata.

### **Trattativa privata**

Il ricorso alla trattativa privata è ammissibile per i lavori di importo fino a 500.000 Euro, nel rispetto dei principi comunitari di non discriminazione e parità di trattamento, e con invito rivolto ad almeno cinque concorrenti (art. 1, comma 10-quinquies L. 201/2008).

### **Arbitrati**

Ulteriormente prorogato al 30.03.2009 il termine di cui all'art. 15 della L. 31/2008, precedentemente in scadenza il 31.12.2008, per l'applicazione delle disposizioni concernenti l'abolizione dell'istituto dell'arbitrato negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, introdotte dall'art. 3, commi 19-25 della L. 244/2007. In altri termini è ancora possibile il ricorso alla clausola compromissoria fino alla suddetta data del 30.03.2009.

### **Incentivi ai tecnici interni alle P.A.**

Viene abrogato il contestatissimo comma 8 dell'art. 61 della L. 133/2008 il quale prevedeva, a partire dal 2009, una riduzione dei compensi destinati ai tecnici interni alle P.A., previsti dall'art. 92, comma 5, del D. Leg.vo 163/2006, dal 2% massimo allo 0,5% dell'importo posto a base di gara. Sono quindi stati ripristinati integralmente gli incentivi per i tecnici della pubblica amministrazione. Di contro è stabilito che per le attività di progettazione detto compenso non potrà eccedere l'ordinario trattamento economico complessivo lordo annuale riservato al dipendente.

[Clicca qui per scaricare il testo della L. 201/2008](#)

## **CHIARIMENTI DURC CASSE EDILI - GESTIONE IMPRESE IRREGOLARI**

La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, con una nota del 24.11.2008, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al rilascio del DURC da parte delle Casse Edili, con particolare riferimento alla procedura di comunicazione alla BNI (Banca dati delle imprese irregolari), a fronte dei numerosi quesiti pervenuti in merito. In sintesi, con il documento in commento si chiarisce che:

- ✓ la Cassa Edile è tenuta ad informare le imprese rapidamente, in merito alle irregolarità riscontrate, concedendo 7 giorni di tempo entro cui far pervenire eventuali osservazioni. Soltanto trascorso inutilmente tale termine la Cassa Edile invierà la segnalazione di irregolarità alla BNI;
- ✓ la segnalazione alla BNI non viene inviata nei casi di sola omissione della presentazione della denuncia (quindi con versamento contributivo nei termini), qualora questa venga trasmessa nei 15 giorni successivi alla scadenza o, comunque, alla contestazione da parte della Cassa Edile. In caso di denuncia non presentata nei termini suddetti, la Cassa Edile provvederà ad inviare la segnalazione d'irregolarità grave alla BNI, che permarrà sulla BNI fino alla data di effettiva presentazione della denuncia da parte dell'impresa;
- ✓ ogni Cassa Edile ha l'obbligo di trasmettere alla BNI la segnalazione dell'avvenuta regolarizzazione dell'impresa nello stesso giorno in cui la Cassa stessa ne è venuta a conoscenza;
- ✓ il preavviso di 15 giorni relativo all'emissione di un DURC irregolare deve essere dato all'impresa sia nel caso di inadempimento contributivo parziale o totale sia nel caso in cui l'impresa stessa non risulti iscritta alla Cassa Edile.
- ✓ la mancata consultazione della BNI o l'infedele segnalazione dell'esito di detta consultazione comporta l'effettuazione di una falsa dichiarazione da parte del responsabile del procedimento di verifica della regolarità contributiva dell'impresa.

## AGRICOLTURA E CATASTO, IL TERRITORIO RENDE NOTI GLI IMMOBILI IRREGOLARI



Continua da parte dell'agenzia del Territorio l'attività di contrasto a evasione ed elusione fiscale in materia di immobili. Anche sulla [Gazzetta del 30 dicembre](#) sono stati pubblicati dei comunicati inerenti fabbricati mai dichiarati, fabbricati ex-rurali e variazioni culturali. Quest'ultimo è inerente l'aggiornamento della banca dati del C.T. in merito alle variazioni di coltura e quindi dei redditi delle particelle o porzioni di esse, in base a quanto dichiarato all'Agea dai diretti interessati alle sovvenzioni agricole. Tali elenchi sono consultabili per 60 giorni a partire dal 30 dicembre 2008, presso il sito

[dell'Agenzia del Territorio](#), nei Comuni interessati e nelle sedi provinciali dell'Agenzia. Ogni eventuale ricorso va presentato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato. L'altro comunicato pubblica il quinto elenco di particelle con fabbricati non censiti. Anche per questo comunicato gli elenchi sono consultabili come sopra, il tempo messo a disposizione per la regolarizzazione spontanea è di mesi sette a partire dal 30 dicembre 2008. Come già sappiamo oltre tale termine l'accatastamento sarà redatto dagli uffici provinciali del Territorio con ulteriori oneri a carico del soggetto inadempiente. L'ultimo comunicato pubblica l'elenco (consultabile sempre come sopra) gli immobili privi dei requisiti soggettivi che conferiscono il riconoscimento di ruralità ai fini fiscali. I tempi per la presentazione sono gli stessi di quelli mai dichiarati. Chiaramente, nel caso di incoerenze o di errori (ad esempio casi di particelle non rientranti nelle fattispecie oggetto di identificazione), il contribuente può effettuare una segnalazione all'ufficio provinciale competente dell'Agenzia utilizzando il [modello](#) disponibile sul sito.

## PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE



Per poter rilasciare il permesso di costruire è necessario corrispondere un contributo di costruzione, valutato in base all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, ad eccezione dei casi di esonero o riduzione previsti per legge. Le amministrazioni comunali, come indicato

dalle normative nazionali e regionali, per il successivo rilascio del titolo abilitativo edilizio, adottano: procedure; criteri; **modalità di calcolo**; determinazioni per stabilire l'incidenza di tali opere.

### Come adempimenti abbiamo:

- individuazione zone territoriali omogenee;
- tabella dei parametri zone territoriali omogenee;
- approvazione di detti parametri;
- approvazione delle modifiche dei parametri;
- schema di rateizzazione del contributo di costruzione;
- criteri di convenzioni;
- garanzie per le convenzioni;
- determinazione delle relative procedure.

Per quanto concerne l'edilizia convenzionata, il contributo di costruzione per il P. di C., è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione, se il titolare del permesso si impegna, tramite una convenzione con il comune ad:

- applicare prezzi di vendita determinati con la convenzione in argomento.
- applicare canoni di locazione determinati con la citata convenzione.

### Le convenzioni debbono contenere, sostanzialmente:

- indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
- determinazione dei prezzi di vendita degli alloggi, tenendo conto di:
  - del costo delle aree;
  - delle spese per la progettazione;
  - del costo delle opere di urbanizzazione;
  - del costo della costruzione;
  - delle spese generali;
  - degli oneri di preammortamento;
  - degli oneri di finanziamento;
- determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
- durata della convenzione, compresa tra i 20 e i 30 anni.

I prezzi determinati in convenzione possono subire delle variazioni, al massimo con frequenza biennale, in base agli indici ISTAT. La regione deve stabilire i criteri ed i parametri per determinare il costo delle aree, in modo tale che, l'incidenza della stessa non superi il 20%.

Qualsiasi stipula che viola i prezzi stabiliti in convenzione è nulla per la parte eccedente.

## LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO DOPO IL D. LGS. 4/2008

La gestione delle terre e rocce da scavo, dell'uso e della collocazione dei residui di lavorazione di quelle stesse terre e rocce, del rischio di asbesto allorché la litologia sia tale da contenere questo minerale nelle sue varie forme è un argomento molto complesso.

Nell'attività quotidiana scontrarsi con queste problematiche è molto frequente: qualsiasi attività edilizia infatti, anche modesta, presuppone scavi e quindi produzione di materiale di risulta che va gestito nell'ambito del progetto.

Le norme che disciplinano la materia succedutesi nel tempo sono molteplici e diverse, non sempre concordanti, a volte contraddittorie: non solo, i margini di interpretazione delle stesse norme hanno spesso condotto a interpretazioni degli organi preposti al controllo e alla vigilanza non univoche, anzi spesso assai diverse fra loro.

L'Ordine dei Geologi della Toscana ha sentito la necessità di fare il punto della situazione "normativa" con una lettura comparata di tutte le disposizioni che si sono succedute al riguardo, fornendo un documento chiaro e lineare che fornisce indicazioni pratiche su cosa fare, quando farlo e come farlo, in particolare dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008, il secondo correttivo del D.Lgs. 152/2006, nel quale l'art. 186 sulle terre e rocce da scavo è stato completamente riscritto.

Il documento dal Titolo: *"L'attività antropica nella tutela ed integrità geologica del territorio e nel rispetto della normativa: studio di alcune problematiche"* si articola in tre capitoli. Oltre che della gestione delle terre e rocce da scavo, infatti, il documento illustra altri aspetti interesse:

- Le rocce verdi e l'amianto: una tematica legata a matrici naturali non necessariamente connesse ad attività antropiche
- La gestione dei fanghi di decantazione del lavaggio degli inerti di cava

[Clicca qui per scaricare il testo del documento in formato .pdf](#)

## UN BANDO PER IL RINNOVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI



L'Inail (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) finanzia in via sperimentale, per il triennio 2007-2009, progetti che si prefiggono di migliorare le condizioni degli istituti scolastici sotto il profilo della normativa sulla sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, o di abbattere le barriere architettoniche. Il bando è pubblicato in GU, serie speciale - contratti pubblici, del 29 dicembre 2008. Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate entro il 20 marzo 2009 alle Regioni o alle Province autonome di Trento e Bolzano, a seconda della competenza territoriale. Il finanziamento

per l'anno 2008 è di 50.000.000 di euro. Le graduatorie del bando saranno utilizzate anche per l'erogazione della terza annualità del finanziamento fino alla concorrenza dei 20 milioni di euro previsti per l'anno 2009, ad esaurimento dell'importo complessivo per il triennio (2007/2009). I fondi sono ripartiti tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sulla base di una media ponderata determinata a fronte del numero: - delle sedi scolastiche; - degli alunni e del personale scolastico; - delle situazioni di handicap; - degli infortuni scolastici riconosciuti dall'INAIL sul territorio interessato. In sede di riparto è assegnata alle Regioni: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, un bonus pari al 10% dell'importo complessivo previsto per gli anni 2008/2009. Destinatari del finanziamento: gli Enti locali proprietari degli edifici scolastici pubblici, sede di istituti pubblici di istruzione secondaria di primo grado e superiore. Le domande possono riguardare gli edifici in cui coesistono, oltre alle classi dei suddetti istituti, anche classi di scuola materna e/o elementare nonché i convitti annessi agli edifici scolastici.

[Dossier "Un bando per il rinnovo degli edifici scolastici"](#)

IN EVIDENZA – IN EVIDENZA – IN EVIDENZA – IN EVIDENZA – IN EVIDENZA – IN EVIDENZA

## NUOVE OPPORTUNITA' DI LAVORO NEL CAMPO DELLE VALUTAZIONI IMMOBILIARI

In merito all'ampliamento della rete di collaboratori della società Reag 4 Loans (Gruppo Reag S.p.A.), operante nel campo delle valutazioni immobiliari per istituti bancari, ricerca Geometri, Architetti, Ingegneri iscritti negli albi professionali, automuniti, provvisti di pc, internet e abbiano conoscenza base dell'attività di stima e valutazione oltre che dei principali software di tipo office e cad. Inviare il CV al seguente indirizzo mail: [asaglietti@reag-aa.com](mailto:asaglietti@reag-aa.com) oppure visitare il sito [www.reag-aa.eu/](http://www.reag-aa.eu/)

## I GEOMETRI VOGLIONO TORNARE A FARE LE STIME SEGUENDO GLI STANDARDS EUROPEI

Proprio in questi giorni è stato "stoppato" il **Valore Normale** in un emendamento alla Comunitaria. Tale emendamento recepisce pienamente le richieste dell'ANCE che, anche attraverso la presentazione di una formale denuncia presso la Commissione Europea, ha sin dall'origine richiesto l'abrogazione di tale disposizione, che viola la normativa europea in materia di IVA, in virtù della quale la base imponibile è comunque costituita dal corrispettivo esposto in fattura e non da un valore predeterminato sulla base di dati statistici (quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio - OMI). In sostanza, con la definitiva approvazione della Legge Comunitaria 2008, l'eventuale scostamento tra il corrispettivo dichiarato ed il "*valore normale*", determinato dalle stime dell'Agenzia del Territorio, rappresenterà un mero indizio (presunzione semplice), che non potrà più legittimare accertamenti automatici in capo alle imprese. Come noto, il decreto "Visco-Bersani" (art.35, commi 2-4 e 23-bis, del D.L. 223/2006, convertito, con modifiche, nella legge 248/2006) ha previsto la possibilità di procedere alla rettifica automatica delle dichiarazioni ai fini IVA e delle imposte sul reddito, qualora, nelle compravendite immobiliari, il corrispettivo dichiarato nell'atto risulti inferiore al "valore normale", individuato (con il successivo Provvedimento ministeriale del 27 luglio 2007), nelle quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio - OMI. Inoltre, è stato ulteriormente previsto che, nel caso di trasferimento immobiliare finanziato con mutuo ipotecario o finanziamento bancario, il "valore normale" non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o del finanziamento erogato (art.35, comma 23-bis, della legge 248/2006).



Attualmente, tale modalità d'accertamento è disciplinata:

- ai fini IVA, dall'art.54, comma 3, ultimo periodo, del D.P.R. 633/1972, in base al quale "per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni";
- ai fini delle imposte sul reddito, dall'art.39, comma 1, lett.d), ultimo periodo del D.P.R. 600/1973, in virtù del quale "per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova s'intende integrata anche se l'infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni".

L'emendamento presentato dal Governo, riscrivendo entrambe le suddette disposizioni, elimina, sia ai fini IVA che delle imposte sul reddito, qualsiasi riferimento al "valore normale" quale strumento accertativo.

Allo stesso modo, per coordinamento normativo, l'approvazione dell'emendamento comporterà anche l'inapplicabilità della norma che, ai fini IVA, stabilisce che, nel caso di trasferimento immobiliare finanziato con mutuo ipotecario o finanziamento bancario, il "valore normale" non possa essere inferiore all'ammontare del mutuo o del finanziamento erogato (art.35, comma 23-bis, della legge 248/2006).

**Tenuto conto dell'importanza della questione, l'Associazione Nazionale "Donne Geometra", ha seguito di uno studio delle disposizioni vigenti - ha avanzato una Interpellanza al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, affinché possa valutare un intervento mirato, per consentire ai Geometri Liberi Professionisti di poter operare nel settore estimativo, riappropriandosi di una mole di lavoro, che si è andato negli ultimi anni assottigliando.**

[Clicca qui per leggere l'istanza](#)

### SALDI IMMOBILIARI©



Dal 12 gennaio fino al 28 febbraio approfitta delle offerte **RE/MAX**,  
[clicca qui per visualizzare gli immobili in saldo e rivolgiti al tuo consulente RE/MAX](#).

Dopo il grande successo della prima edizione, torna la campagna "Saldi Immobiliari©" con ribassi che raggiungono il 50% sugli oltre 500 immobili in promozione in tutta Italia.

Ciascuna agenzia **RE/MAX**, aderente all'iniziativa, promuove i saldi in accordo con i proprietari degli immobili e la riduzione dei prezzi, variabile a seconda dell'immobile, è certificata da un atto notarile.

[Scarica il regolamento integrale della campagna](#)

[Scarica il comunicato stampa](#)

Il prezzo originario presente nella scheda immobile è riferito al prezzo risalente al 23/10/08, oggetto di certificazione notarile.

## CERTIFICAZIONE ENERGETICA – ISTANZA AL CNG



L'articolo 35 ha cancellato l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica, all'atto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari, e l'obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica. Questi obblighi sono previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del Dlgs 192/2005. Con lo stesso articolo 35 sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del Dlgs 192/2005, concernenti le relative sanzioni.

La Commissione europea, nel quadro della procedura d'infrazione per mancato rispetto della direttiva 2002/91/CE, sta chiedendo in questi giorni alle autorità italiane di fornire informazioni sulla legge 133/2008 che ha cancellato l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita degli immobili, e sulla compatibilità della legge stessa con la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.

Il richiamo, per quanto ne sappiamo era già pronto nei tavoli di Bruxelles, ma ha subito ritardi per motivi legati alla traduzione dei documenti. Considerato che l'applicazione della norma, consentirebbe ai Geometri Liberi Professionisti di operare nel settore, con notevoli risvolti economici, [l'Associazione Nazionale "Donne Geometra"](#) unitamente all'[Associazione Nazionale Amministratori Immobili AGIAI](#), ha stilato una istanza al Cng, affinché possa valutare di intraprendere azioni mirate per consentire alla Categoria di poter allargare le competenze in merito.

[Clicca qui per leggere l'istanza](#)

## 55% PER POMPE DI CALORE SOLO SE SI SOSTITUISCE INTEGRALMENTE L'IMPIANTO

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione del 55% delle spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale ( art. 1 comma 347 L. 296/2006) con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia è sfruttabile solo se l'intervento consiste nella sostituzione integrale dell'impianto preesistente. Se la pompa di calore è utilizzata semplicemente per integrare l'impianto esistente o per una sostituzione parziale la detrazione non è ammissibile. La precisazione è contenuta nella Risoluzione n. 458/E del 1 dicembre 2008.

[Clicca qui per scaricare la Risoluzione n. 458/E del 1 dicembre 2008](#)

## INSTALLAZIONE E COSTRUZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

[Agenzia delle Entrate : Risoluzione n. 474 del 05 dicembre 2008](#)



L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all'applicazione delle aliquote agevolate relativamente ad attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi finalizzate alla costruzione di impianti fotovoltaici, e sul trattamento ai fini del reverse-charge di tali operazioni.

La fattispecie presa in esame riguarda la commercializzazione ed installazione di impianti fotovoltaici, nei confronti di clienti utilizzatori finali ovvero costruttori edili che agiscono quali appaltatori della costruzione o ristrutturazione dell'immobile su cui è installato l'impianto, da parte di una società che svolge attività identificata con codice 45.31.0 della sezione F della citata tabella ATECOFIN 2004 (Installazione di impianti elettrici e

tecnici). I quesiti avanzati riguardano in particolare:

l'applicabilità delle disposizioni di cui alla tabella A, parte III, numeri 127-*sexies* e 127-*septies*, del D.P.R. 633/1972, che prevedono l'aliquota Iva agevolata del 10% per le cessioni di beni finiti forniti per la costruzione, tra l'altro, di impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica, e per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei medesimi impianti;

l'eventuale assoggettamento di tale tipologia di operazioni al meccanismo dell'inversione contabile.

### APPLICAZIONE ALIQUOTA AGEVOLATA

L'Agenzia richiama gli orientamenti già forniti con la circolare n. 1/E del 2.3.1994 nella quale veniva specificato che per «beni finiti» cui si applicano le aliquote agevolate si intendono quelli che anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell'intervento di recupero non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell'immobile. Inoltre non sono da considerare beni finiti quelli che, pur essendo prodotti finiti per il cedente, costituiscono materie prime e semilavorate per il cessionario.

Ciò posto, per quanto riguarda l'applicabilità del n. 127-*sexies*, l'Agenzia specifica che l'aliquota ridotta si applica esclusivamente se detti beni sono acquistati da soggetti che rilasciano, sotto la propria responsabilità, **un'apposita dichiarazione al cedente dalla quale risulti che i beni acquistati sono destinati ad essere impiegati per l'installazione o costruzione degli impianti in argomento.**

In merito invece al n. 127-*septies*, questo risulta applicabile, come già specificato con la circolare n. 37/E del 29.12.2006 anche in presenza di contratti d'opera che hanno per oggetto la realizzazione di una delle opere agevolate, avuto peraltro riguardo, ai fini della qualificazione del rapporto giuridico come «contratto d'appalto», «prestazione d'opera» o «fornitura con posa in opera», non già al nome attribuito dalle parti al contratto, bensì agli **effetti da questo prodotti** in base alla comune intenzione delle stesse.

#### **APPLICAZIONE DEL REVERSE-CHARGE**

Per quanto riguarda invece il reverse-charge, l'Agenzia in primo luogo ribadisce i presupposti per l'applicazione dell'inversione contabile, di cui all'art. 17 del D.P.R. 633/1972, ai subappalti nel settore edile, come disposto all'art. 1, comma 44, della L. 296/2006. A tal riguardo, come già specificato in precedenti provvedimenti, consultabili nel relativo Dossier, i requisiti richiesti sono:

**esistenza di un rapporto di subappalto.** Il regime si applica alle prestazioni rese da un soggetto subappaltatore nei confronti di un altro soggetto che a sua volta si pone quale appaltatore principale o subappaltatore;

**appartenenza di entrambi i soggetti al comparto dell'edilizia.** Tale requisito sussiste qualora entrambi i soggetti svolgano attività riconducibili alle categorie di attività elencate nella sezione F («Costruzioni») della tabella ATECOFIN 2004, sostituita dalla Tabella ATECO 2007.

Con riferimento alla fattispecie in esame l'Agenzia chiarisce che si applica il reverse-charge solo **nei casi in cui l'Azienda provveda anche alla installazione degli impianti, non direttamente ma incaricando artigiani o altre aziende specializzate**, potendo in tal caso il rapporto giuridico tra le parti qualificarsi come subappalto.

Diversamente non trova applicazione il meccanismo dell'inversione contabile se il servizio fornito si limita alla semplice cessione all'utilizzatore finale dei materiali e componenti dell'impianto fotovoltaico, non potendo in tale ipotesi parlarsi di subappalto.



## **VENDITA DI RUSTICO CON PLUSVALENZA - SOLUZIONE A DOPPIO TAGLIO**

**Agenzia delle Entrate ; risoluzione n. 23/E del 28 gennaio 2009**

La plusvalenza derivante dalla vendita di un edificio non ultimato è fiscalmente configurabile come "reddito diverso" soltanto se il bene è ceduto prima di cinque anni dal suo acquisto o dalla sua costruzione. Tuttavia, diventa cessione di area edificabile e genera, quindi, in ogni caso plusvalenza imponibile la cessione dello stesso manufatto se non identificabile come immobile costruito. È in sintesi la risposta data

dall'Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n.23/E del 28 gennaio, a una contribuente che chiede quale regime fiscale applicare alla cessione di un fabbricato costruito, ma non ancora ultimato, su un terreno acquistato nel 1989 e, più precisamente, di un rustico provvisto, fin dal 2002, delle mura perimetrali relative ai singoli locali e del tetto. Secondo l'istante si tratta di un fabbricato ceduto a titolo oneroso a più di cinque anni dalla sua costruzione e perciò l'operazione non va assoggettata, mancandone i presupposti, al trattamento tributario previsto, per i redditi diversi, dall'articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir. La costruzione, viene sottolineato nell'interpello, può essere considerata "esistente" in quanto conforme ai requisiti fissati dall'articolo 2645-*bis*, comma 6, del codice civile. Quest'ultima specificazione, insieme al momento di realizzazione del manufatto, è fondamentale per stabilire quale trattamento fiscale applicare. L'agenzia delle Entrate, infatti, nell'argomentare la sua risposta, evidenzia che la norma qualifica "redditi diversi" le plusvalenze derivanti dalle cessioni di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni (con esclusione di quelli acquisiti per successione o utilizzati come abitazione principale) e quelle ottenute dalla vendita di terreni edificabili. L'alienazione di un'area fabbricabile, quindi, è considerata dall'articolo 67 sempre un'operazione con fini speculativi e perciò imputabile. In sostanza, nel trasferimento di proprietà di un terreno il fattore temporale non rileva, mentre diventa sostanziale per un fabbricato. Nel caso esaminato, quindi, occorre innanzitutto valutare l'esistenza di uno dei due presupposti impositivi, accertando quale sia l'effettivo oggetto della cessione: fabbricato o terreno edificabile. La risposta a questa domanda, si precisa nel documento di prassi, può essere data soltanto dopo un'indagine di fatto, in particolare dall'esame delle clausole del contratto di compravendita, valutazioni che però non possono essere espresse in sede di interpello. Ipotizzando, comunque, che il manufatto possa considerarsi un fabbricato, ancorché allo stato rustico, ma rispondente ai parametri dell'articolo 2645-*bis*, il passaggio successivo è stabilire il presupposto temporale richiesto dalla norma. In sostanza, se il rustico è effettivamente un "immobile costruito" ceduto a titolo oneroso entro un quinquennio dalla sua realizzazione, la sua vendita genererà plusvalenza imponibile ai sensi dell'articolo 67. Nel caso in cui invece sia dimostrato che la costruzione risale a più di cinque anni, l'alienazione non comporterà plusvalenza da sottoporre a tassazione. La risoluzione suggerisce, quale possibile prova, la denuncia al catasto urbano dell'edificio nella categoria provvisoria relativa agli immobili in corso di costruzione. Infine, nel caso in cui non fosse possibile identificare la struttura quale fabbricato, la compravendita seguirebbe la disciplina riservata alle cessioni di aree edificabili.

## BENI CULTURALI, IL RECUPERO AGEVOLATO PUÒ PASSARE PER IL COMODATO

Agenzia delle Entrate : [Risoluzione n. 10/E del 9 gennaio 2009](#)



Ai fini della detraibilità dell'imposta sul reddito delle spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro dei "beni culturali", devono essere considerati "obbligati alla manutenzione, protezione o restauro" degli stessi, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera g), del Tuir, quei soggetti che vantano un titolo giuridico che attribuisca loro la proprietà, il possesso o la detenzione del bene oggetto dell'intervento conservativo. A tale fine, costituisce titolo idoneo ad attribuire la detenzione il contratto di comodato, disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del Codice civile. Questo, in sintesi, il principio espresso dalla risoluzione n. 10/E del 9 gennaio, con la quale l'agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'ambito applicativo delle agevolazioni connesse, ai fini delle imposte sui redditi, alle spese e alle erogazioni liberali destinate alla manutenzione, protezione o restauro delle cose dichiarate di notevole interesse storico-artistico e sottoposte alla tutela della legge 1089/1939 (ora "beni culturali", di cui al decreto legislativo 42/2004). Le disposizioni prese in esame dall'Amministrazione finanziaria sono quelle contenute nelle lettere g), h) e h-bis) dell'articolo 15, comma 1, del Tuir. Riguardo alla lettera g), l'Agenzia, dopo aver ricordato come la disposizione preveda la detraibilità, entro il limite del 19% e nella misura effettivamente rimasta a carico, delle "spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro" dei beni culturali (Dlgs 42/2004, già beni vincolati ai sensi della legge 1089/1939), ha fornito alcune precisazioni in merito all'individuazione del requisito soggettivo dell'agevolazione. La risoluzione ha precisato, al riguardo, che tra i titoli giuridici astrattamente idonei, in via generale, a qualificare il soggetto quale obbligato a porre in essere gli interventi conservativi, rientra il contratto di comodato, disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del Codice civile, attribuendo lo stesso la detenzione di un bene per un tempo e un uso determinato. Il documento di prassi ha tuttavia precisato che, affinché vi sia comodato, è necessario che l'accordo stipulato tra le parti sia conforme alla funzione economico-sociale prevista per tale tipologia di contratto dall'articolo 1803 del C.C. (*consegna, a titolo essenzialmente gratuito, a opera di una parte all'altra parte di una cosa mobile o immobile, affinché quest'ultima se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta*). A tale fine, occorre in primo luogo che il contratto non si limiti alla concessione in uso del bene per una durata corrispondente all'esecuzione dei lavori di recupero, ma consenta il perseguimento di un fine proprio del comodatario meritevole di tutela, come, ad esempio, la successiva messa a disposizione al pubblico del bene oggetto di restauro. E' inoltre necessario che, come chiarito dalla Cassazione, avendo il comodato carattere essenzialmente gratuito, il vantaggio eventuale (che può essere solo indiretto e mediato e comunque secondario) conseguito dal concedente non venga a trovarsi in rapporto di corrispettività con il beneficio concesso al comodatario. La risoluzione ha, peraltro, ricordato che la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera g) del Tuir spetta comunque "nella misura effettivamente rimasta a carico" del soggetto obbligato all'intervento, con la conseguenza che non possono essere portate in detrazione le eventuali somme corrisposte (per le spese conservative e di carattere straordinario urgenti e necessarie per consentire alla cosa di servire all'uso convenuto) dal comodante al comodatario a titolo di rimborso spese, ai sensi dell'articolo 1808 del Codice civile. Infine, un'ultima precisazione fornita dall'agenzia delle Entrate: ai fini della detraibilità "la necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze". In merito ai benefici previsti, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che destinatari delle erogazioni devono essere esclusivamente lo Stato, le Regioni, gli enti locali territoriali, gli enti o istituzioni pubbliche, i comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del ministro per i Beni e le Attività culturali, le fondazioni e le associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali.

## NUOVE DISPOSIZIONI PER I MUTUI SULLA PRIMA CASA

Il ministero dell'Economia e delle finanze ha inviato a tutti gli istituti finanziari, autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, una lettera circolare con la quale illustra le modalità applicative delle nuove misure in materia di tassi sui mutui, introdotte dall'art. 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. Come è noto, la norma è contenuta nel pacchetto anticrisi varato dal Governo alla fine di novembre 2008. Essa prevede per i mutui a tasso variabile che le rate da corrispondere nel 2009 siano calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali in essere. La differenza tra gli importi a carico del mutuatario e le rate da corrispondere, in base al contratto di mutuo sottoscritto, è a carico dello Stato. Il contributo dello Stato a favore dei mutuatari per la riduzione dell'importo delle rate di mutuo a tasso non fisso nel corso del 2009 viene corrisposto dalle banche mutuanti, senza alcun costo per il cliente, alla data di scadenza di ciascuna rata. Le rate interessate sono tutte quelle da corrispondere nel corso del 2009. Il criterio di calcolo si applica all'intero importo della rata e non solo al rateo riferibile al 2009. La disposizione interessa i mutui erogati prima del 31 ottobre 2008 per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9. Il provvedimento si applica anche ai mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione (art. 3 decreto-legge 28 maggio 2008, n. 93 convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126).

[Dossier "Nuove disposizioni per i mutui sulla prima casa"](#)

## RISPARMIO ENERGETICO, SALVATO IL BONUS DEL 55%



In sintesi le differenze sostanziali rispetto a quanto previsto nelle Finanziarie 2007 e 2008 e rispettivi decreti DM 19 febbraio 2007 e DM 7 aprile 2008 riguardano unicamente le spese sostenute a partire dal 2009. In particolare, nel testo di legge (Art.29) votato con fiducia alla Camera non si parla delle spese sostenute nel 2008 (per le quali non cambia niente rispetto alla Legge finanziaria 2008 n.244);

Per le **spese 2009- 2010** si distinguerà la procedura perché:

1. sarà necessario inviare una comunicazione, per sola conoscenza, all'Agenzia delle Entrate;
2. la detrazione sarà ripartita in cinque anni (anziché 3-10 anni)

Entro 30 giorni dall'approvazione della Legge di Conversione:

1. saranno resi disponibili i moduli per la comunicazione all' AdE;
2. verrà pubblicato un decreto di natura non regolamentare di modifica del DM 19 febbraio 2007 al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti.

### **INTERVENTI CHIUSI NEL 2008**

Per tutti gli interventi di cui è stato effettuato un bonifico entro il 31 dicembre 2008 non cambia nulla, il soggetto richiedente la detrazione deve compiere i seguenti adempimenti:

- a) acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza tra intervento e requisiti richiesti per accedere alle detrazioni (riportati nel DM 11 marzo 2008)
- b) inviare all'ENEA copia dell'attestato di qualificazione energetica (o certificazione ove prevista) (non più previsto nel caso di sostituzione di infissi in singole unità immobiliari o installazione di pannelli solari)
- c) inviare all'ENEA scheda informativa dell'intervento (Allegato E o Allegato F)
- d) conservare traccia dei pagamenti relativi alle spese sostenute (effettuare le spese unicamente con bonifico indicando nella causale il riferimento alla Legge in oggetto- distinguere bene in fattura la fornitura dalla mano d'opera) Non è necessaria nessuna comunicazione all'Agenzia delle Entrate La documentazione va inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori per via telematica dal sito [www.acs.enea.it](http://www.acs.enea.it) (conservando ricevuta). Il soggetto richiedente può detrarre a scelta in rate da 3 a 10 anni.

### **INTERVENTI PREVISTI NEL 2009-2010**

Con riferimento sempre al DM 19 febbraio 2007 modificato dal DM 7 aprile 2008 il soggetto richiedente la detrazione dovrà compiere i seguenti adempimenti:

- acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza tra intervento e requisiti richiesti per accedere alle detrazioni
- inviare all'ENEA copia dell'attestato di qualificazione energetica (non più previsto nel caso di sostituzione di infissi in singole unità immobiliari o installazione di pannelli solari)
- inviare all'ENEA scheda informativa dell'intervento (Allegato E o Allegato F)
- conservare traccia dei pagamenti relativi alle spese sostenute (effettuare le spese unicamente con bonifico indicando nella causale il riferimento alla Legge in oggetto- distinguere bene in fattura la fornitura dalla mano d'opera)
- IN PIÙ deve inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate: la modulistica e le modalità di invio verranno definiti entro 30 giorni dall'approvazione della Legge di Conversione

### **INTERVENTI A CAVALLO TRA 2008 E 2009**

Con riferimento sempre al DM 19 febbraio 2007 modificato dal DM 7 aprile 2008 il soggetto richiedente la detrazione dovrà compiere i seguenti adempimenti:

- acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza tra intervento e requisiti richiesti per accedere alle detrazioni (riportati nel DM 11 marzo 2008)
- inviare all'ENEA copia dell'attestato di qualificazione energetica
- inviare all'ENEA scheda informativa dell'intervento (Allegato E o Allegato F) d) conservare traccia dei pagamenti relativi alle spese sostenute (effettuare le spese unicamente con bonifico indicando nella causale il riferimento alla Legge in oggetto- distinguere bene in fattura la fornitura dalla mano d'opera)
- IN PIÙ inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate *RIPORTANDO SOLO LE SPESE SOSTENUTE NEL 2009*: la modulistica e le modalità di invio verranno definiti entro 30 giorni dall'approvazione della Legge di Conversione

**Spese sostenute nel 2008:** il soggetto richiedente può detrarre a scelta in rate da 3 a 10 anni.

**Spese sostenute dopo il 1 gennaio 2009:** il soggetto richiedente potrà detrarre in 5 rate fisse annuali.

## DICHIARAZIONE IVA 2009, VIA LIBERA AI MODELLI

On line i modelli (e le relative istruzioni) che dovranno essere utilizzati per la dichiarazione Iva 2009. Tra le novità, la casella per l'identificazione delle società non operative nel quadro VA, la scelta del metodo di calcolo adottato per l'acconto e la sezione denominata "credito anno precedente" inserita nel Quadro VL.

[per approfondire clicca qui](#)

## TEMPI DI ATTESA RIDOTTI PER "PARLARE" CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE

Un solo numero, l'**848800444**, per contattare l'agenzia delle Entrate e chiedere informazioni e chiarimenti su situazioni fiscali e rimborsi o prendere un appuntamento in uno degli uffici locali. Grazie all'utilizzo del sistema VoIP migliora la qualità dei servizi erogati e l'Amministrazione risparmia.

[per approfondire clicca qui](#)



## CONTRATTO DI AFFITTO, LA REGISTRAZIONE CORRE SUL FILO DEL WEB

**Il servizio, dell'agenzia delle Entrate nell'ambito di Telefisco, è operativo dal 29/01/2009**

Vita più facile per i contribuenti con l'ingresso nel web dello strumento telematico che consentirà la registrazione dei contratti di locazione e il pagamento delle relative imposte di registro, comodamente da casa senza dover scaricare lo specifico software, che rimane comunque disponibile sul sito, o utilizzando l'F23 cartaceo. Con i neonati prodotti **Locazioni**

**web** e **Pagamenti Registro web** niente più installazione sul proprio computer del software dedicato alle locazioni online. E' sufficiente accedere dal menù **Strumenti** del sito dell'Agenzia alla sezione **Contratti di locazione** e compilare lo schema contrattuale con i dati del conduttore, del locatore, dell'immobile e del canone di locazione. Basterà poi un clic sul pulsante che calcola l'imposta dovuta e l'inserimento del numero di conto sul quale verrà effettuato il prelievo. Stesso **iter** per l'applicazione **Pagamenti Registro web**, con la quale si potrà versare l'imposta di Registro dei contratti di locazione per le annualità successive alla prima o per le proroghe, risoluzioni e cessioni delle locazioni esistenti.

Come di consueto, nella sezione **Ricevute** del sito web dei servizi telematici l'utente trova le attestazioni delle operazioni effettuate.

## IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO: ridotte le sanzioni applicabili a chi si ravvede

Il recente decreto "anticrisi" (DI 185/2008), in tema di **ravvedimento operoso**, ha modificato l'articolo 13 del D.lgs 472/1997, riducendo gli importi da versare per sanare le irregolarità tributarie **"sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza"**. La situazione aggiornata è così riepilogabile:

| Violazione ravvedibile  | Termine del ravvedimento  | Sanzione        |
|---|---|-----------------|
| Omesso pagamento del tributo  | Entro 30 giorni dalla violazione  | 1/12 del minimo |
|   | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione | 1/10 del minimo |
| Omissioni e irregolarità incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione | 1/10 del minimo |
|   | Entro 12 mesi dalla violazione, nel caso in cui non vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione                 |                 |
| Omessa presentazione della dichiarazione annuale                                    | Entro 90 giorni dalla violazione  | 1/12 del minimo |

La sanzione minima per gli **omessi versamenti** è determinata in misura pari al 30% degli importi omessi. L'**omessa presentazione della dichiarazione dei redditi**, implica invece una sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di euro 258. Se non sono dovute imposte, la sanzione va da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.032 euro. Si rende applicabile il principio del **favor rei** e quindi, le nuove disposizioni normative, in vigore dal **29 novembre 2008**, si applicano a tutte le violazioni ravvedute da quella stessa data, anche se commesse precedentemente.

## TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO

La Banca Centrale Europea, con provvedimento del 15.01.2009, ha ridotto il tasso ufficiale di riferimento (tasso minimo di rifinanziamento per le operazioni a tasso variabile) di 0,50 punti, al **2,00%**.

Il nuovo tasso ha vigenza a decorrere dalle operazioni con regolamento il **21 gennaio 2009**.

I tassi della Banca centrale europea dal 2001 ad oggi sono quelli di seguito riportati :

11 Maggio 2001 **4,50%** - 31 Agosto 2001 **4,25%** - 18 Settembre 2001 **3,75%** - 9 Novembre 2001 **3,25%**  
6 Dicembre 2002 **2,75%** - 7 Marzo 2003 **2,50%** - 6 Giugno 2003 **2,00%** - 6 Dicembre 2005 **2,25%**  
8 Marzo 2006 **2,50%** - 15 Giugno 2006 **2,75%** - 9 Agosto 2006 **3,00%** - 11 Ottobre 2006 **3,25%**  
13 Dicembre 2006 **3,50%** - 14 Marzo 2007 **3,75%** - 13 Giugno 2007 **4,00%** - 9 Luglio 2008 **4,25%**  
8 Ottobre 2008 **3,75%** - 12 Novembre 2008 **3,25%** - 10 dicembre 2008 **2,50%** - 21 gennaio 2009 **2,00%**

## ISTAT - INDICE PREZZI AL CONSUMO DICEMBRE 2008

L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'Indice dei prezzi al consumo nel mese di dicembre 2008. L'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati si è dunque attestato per il mese di dicembre 2008 sul valore di **134,5**.

L'indice ha registrato, rispetto al precedente mese di novembre, una variazione di **-0,1%**, mentre nel confronto con il corrispondente mese di dicembre dell'anno precedente una variazione di **+2,0%**.

## SENTENZE

### LA TRASFORMAZIONE DI DUE MANUFATTI AGRICOLI IN VILLA AD USO RESIDENZIALE, CON ACCORPAMENTO DI VOLUMI E PARZIALE SPOSTAMENTO DELL'AREA DI SEDIME, ESULA DALLA NOZIONE DI RISTRUTTURAZIONE

**CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N. 6214 DEL 16 DICEMBRE 2008**

La trasformazione di due manufatti agricoli in villa ad uso residenziale, con accorpamento di volumi e parziale spostamento dell'area di sedime, esula dalla nozione di ristrutturazione, sia come attualmente definita dall'art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia), sia in rapporto alla elaborazione giurisprudenziale, riferita al previgente art. 31, comma 1, lettera d), l. 457/1978. Ciò che distingue, infatti, gli interventi di tipo manutentivo e conservativo da quelli di ristrutturazione è, indubbiamente, il carattere innovativo di quest'ultima in ordine all'edificio preesistente; ciò che contraddistingue, però, la ristrutturazione dalla nuova edificazione è la già avvenuta trasformazione del territorio, attraverso una edificazione di cui si conservi la struttura fisica (sia pure con la sovrapposizione di un "insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente"), ovvero la cui stessa struttura fisica venga del tutto sostituita, ma - in quest'ultimo caso - con ricostruzione, se non "fedele" (termine espunto dall'attuale disciplina), comunque rispettosa della volumetria e della sagoma della costruzione preesistente (cfr. per il principio, comunque pacifico, Cons. St., sez. IV, 28.7.2005, n. 4011;

Cons. St., sez. VI, 9.9.2005, n. 4668; Cons. St., sez. V, 29.5.2006, n. 3229; Cons. St., sez. V, 30.8.2006, n. 5061; Cons. St. sez. IV, 26.2.2008, n. 681; Cons. St., sez. V, 4.3.2008, n. 918; Cons. St., sez. IV, 16.6.2008, n. 2981).

### DIVIETO DI SOPRAELEVAZIONE PER INIDONEITÀ DELLE CONDIZIONI STATICHE DELL'EDIFICIO

**CORTE DI CASSAZIONE SEZ. II CIV., SENTENZA N. 3196 DEL 11 FEBBRAIO 2008**

Il divieto di sopraelevazione, per inidoneità delle condizioni statiche dell'edificio, previsto dall'art. 1127 secondo comma, cod. civ., va interpretato non nel senso che la sopraelevazione è vietata soltanto se le strutture dell'edificio non consentono di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture sono tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l'urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto, qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell'art. 1127 secondo comma, cod. civ., e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosità della sopraelevazione che può essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente sull'autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico.

(Nel caso di specie, sopraelevazione sul lastrico solare senza il rispetto delle cautele imposte dalla legge n. 64 del 1974).

## DEMOLIZIONI SOSPSE IN ATTESA DEL CONDONO

**TAR LAZIO, SENTENZA N. 8705 DEL 14 OTTOBRE 2008**

I provvedimenti di repressione degli abusi edilizi per i quali è stata presentata tempestivamente la domanda di condono non possono essere adottati dalla pubblica amministrazione che ancora non si è pronunciata sulla richiesta di concessione in sanatoria. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha così accolto il ricorso di un cittadino contro il Comune di Roma che con un'ordinanza aveva disposto la demolizione o la rimozione delle opere edilizie abusive realizzate dal ricorrente sull'unità immobiliare di sua proprietà e per le quali lo stesso aveva presentato domanda di condono in epoca anteriore all'emanazione della sanzione. Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto la pubblica amministrazione non può adottare misure sanzionatorie, destinate a reprimere le opere edilizie abusive, se per le medesime opere pende un procedimento di condono. Infatti la definizione del procedimento impedisce l'applicazione dei provvedimenti repressivi che possono però trovare applicazione in un secondo momento, in caso di rigetto della domanda di condono. L'amministrazione ha l'obbligo di astenersi dall'applicazione delle sanzioni, in base alla legge, durante la pendenza del procedimento di condono, anche perché, in caso contrario, verrebbe vanificato l'interesse dell'autore dell'abuso al rilascio del titolo concessorio. Nel caso in esame, inoltre, la richiesta di applicazione del beneficio del condono era stata presentata anteriormente all'adozione dell'ordinanza di demolizione contestata.

## SANATORIA DI OPERE ABUSIVE IN AREA DI RISPETTO FERROVIARIO

**T.A.R. PER L'EMILIA ROMAGNA DEL 7 GENNAIO 2009**

L'art.50 DPR 753/80 prevede l'applicazione della distanza minima (salvo, ovviamente, deroga ex art.60 dello stesso DPR) a "tutti gli edifici e manufatti i cui progetti non siano stati approvati in via definitiva dai competenti organi", cioè a tutte le situazioni edificatorie non definite in precedenza. La norma non distingue affatto, e non esonera, le situazioni edificatorie in cui il nuovo intervento (abusivo) sull'immobile preesistente e legittimo non ne modifica la distanza dalla rotaia, che, pur se originariamente assentita, si espone a rivalutazione alla luce di tutta la normativa attuale sopravvenuta. Del resto, non è irragionevole che l'ordinamento tolleri soltanto la mera conservazione di tutto ciò che, dopo la sua legittima edificazione, sia divenuto incompatibile con vincoli sopravvenuti, sottoponendolo invece a valutazione di compatibilità coi medesimi, ove l'avente titolo intenda incrementarne, accentuarne o consolidarne (attraverso interventi edilizi migliorativi) le possibilità di utilizzazione e conservazione futura. In tale ottica è naturale che, ove il possessore di un manufatto legittimamente assentito all'epoca dalla sua realizzazione intenda ottenere l'autorizzazione (a regime o in sanatoria) per ulteriori interventi, egli esponga anche il preesistente ad una valutazione di conformità e compatibilità con la normativa sopravvenuta, ancorché "l'aliquid novi" strettamente considerato, non interferisca con la stessa (nella fattispecie con la distanza dalla rotaia, che rimane invariata). Al massimo, l'argomento (dell'invarianza della distanza dalla linea ferroviaria nonostante la ristrutturazione) potrebbe costituire, non certo ragione di esonero dalla valutazione di compatibilità col vincolo ferroviario sopravvenuto, bensì ragione di deroga al medesimo ex art.60 del DPR 753/80, deroga rientrante tuttavia nella sfera delle valutazioni tecnico-discrezionali dell'ente preposto.

## RISARCIMENTO DEL DANNO DA RILASCIO DI CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA

**T.A.R. PER L'EMILIA ROMAGNA, SENTENZA N. 4753 DEL 30 DICEMBRE 2008**

Deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno (che può essere definito "da disturbo") asseritamente derivante al ricorrente dal rilascio di una concessione in sanatoria, laddove non vengano portati elementi concreti e precisi in ordine alla sussistenza di circostanze idonee ad arrecare un pregiudizio di tipo patrimoniale od esistenziale, né venga provato in modo sufficientemente preciso l'esistenza di un nesso di causalità fra il provvedimento impugnato, che si limita a sanare un edificio dal punto di vista urbanistico, ed i danni lamentati imputabili, in ipotesi, non al manufatto in sé, bensì alle modalità del suo utilizzo. Tali danni (se esistenti), sono eventualmente ascrivibili a comportamenti che sfuggono alla cognizione del giudice amministrativo, tanto più se riferibili non al bene oggetto di concessione, bensì al suo utilizzo da parte del possessore.

La domanda di accertamento dell'illegittimità del comportamento tenuto dall'amministrazione in relazione all'omessa tempestiva adozione di provvedimenti repressivi nei confronti del controinteressato ed al risarcimento dei relativi danni, prospetta una lesione derivante da comportamenti, che sfuggono alla giurisdizione del Giudice Amministrativo essendo devoluti, alla Giurisdizione del Giudice Ordinario (Corte Costituzionale n. 191/2006 e n. 204/2004; Cass. Civ. SS.UU. n. 3043/2007). Sotto questo profilo il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, fermi restando gli effetti dell'istituto della traslatio iudicii.



## **SE VIOLATA LA DISTANZA DAL CONFINE POSSIBILE LA COMUNIONE DEL MURO**

**CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI, SENTENZA N. 11489/2002**

Se la casa non rispetta la distanza dal confine il vicino può chiedere la comunione del muro. Il principio è stato affermato dalle Sezioni Unite Civili che hanno fornito l'orientamento ufficiale in materia di rapporti di vicinato. La Suprema Corte ha anche chiarito che l'esercizio della facoltà del vicino di chiedere la comunione forzosa del muro non situato sul confine, allo scopo di costruire sul muro stesso, non è impedito dal fatto che sul muro che si vuole rendere comune risultino aperte alcune vedute.

## **SULLA DISTANZA MINIMA DI 10 METRI TRA PARETI FINESTRATE DI EDIFICI EX DM 1444/68**

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, DECISIONE N. 3929 DEL 12 LUGLIO 2002**

L'applicazione dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967 e della disposizione del D.M. n. 1444 del 1968, secondo cui le costruzioni debbono osservare una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, sono subordinate all'inesistenza di strumenti urbanistici anteriori contenenti norme sulle distanze; tuttavia gli strumenti urbanistici (e le relative revisioni) approvati successivamente all'entrata in vigore del citato decreto non possono contrastare con le direttive del decreto stesso. Cfr. Cass. civ., SS.UU., 22 novembre 1994, n. 9871 e Cass. civ., II, 24 luglio 2001, n.10062

## **CONDANNATO UN COSTRUTTORE A CAUSA DELL'INSUFFICIENTE ISOLAMENTO ACUSTICO**

**TRIBUNALE DI TORINO. SENTENZA N. 2715 DEL 23 APRILE 2007**

Con la sentenza n. 2715/07 del 23 aprile 2007, il Tribunale di Torino ha condannato un costruttore a restituire agli acquirenti una parte del prezzo pagato per l'acquisto di un appartamento, a causa dell'insufficiente isolamento acustico del soffitto che causava rumori da calpestio superiori ai limiti di legge.

Per valutare l'idoneità delle misure di insonorizzazione dell'alloggio, il Tribunale ha disposto una perizia tecnica: il CTU ha fatto riferimento alle norme del DPCM 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" che impongono per gli edifici residenziali un potere fonoisolante delle partizioni verticali di almeno 50 decibel, e un limite del rumore di calpestio di solai di 63 decibel. Ha quindi riscontrato per le pareti interne un valore di 51 decibel (da considerarsi accettabile) e un valore di 70 decibel per rumore proveniente dai soffitti: quest'ultimo valore è superiore al doppio rispetto al tetto massimo consentito dalla legge, in considerazione del fatto che la scala utilizzata per la misurazione progredisce in forma logaritmica.

Il CTU ha concluso che, o non è stato realizzato un pavimento galleggiante oppure sono stati commessi errori materiali di posa in opera. Tuttavia, la struttura dell'alloggio non consente l'eliminazione del difetto riscontrato dal CTU: l'intervento di ripristino, infatti, andrebbe eseguito all'interno dell'appartamento soprastante, di proprietà di terzi, e richiederebbe la rimozione di tutta la pavimentazione sino alla soletta, la posa di una nuova pavimentazione di tipo galleggiante, la costruzione del massetto e del nuovo pavimento di finitura.

Al posto di questa soluzione, ritenuta impraticabile, il giudice ha deciso di quantificare il difetto in una somma pari al 20% del costo di acquisto dell'appartamento; infatti, l'inadeguatezza dell'isolamento acustico riduce considerevolmente il valore dell'immobile, ai sensi dell'art. 1490 c.c. In conclusione, il costruttore è stato condannato a restituire agli acquirenti il 20% del prezzo pagato.



## **LA CONFIGURAZIONE DELLA FATTISPECIE NELLE PATTUZIONI CONTRATTUALI**

**CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, SENTENZA N. 19711 DEL 16 MAGGIO 2008**

E' ravvisabile il reato, consumato o tentato, di estorsione, correlato al conseguimento di un profitto ingiusto, qualora il venditore di immobili in regime di edilizia convenzionata richieda somme ulteriori non previste dalla convenzione, minacciando di non eseguire il contratto già concluso o di non portare a conclusione le avanzate trattative in corso.

## **INFORTUNI SUL LAVORO: CONCORSO DI COLPA DEL LAVORATORE SOLO SE QUESTI VOLONTARIAMENTE TRASGREDISCE ALLE DISPOSIZIONI DEL DATORE O ATTUA MODALITÀ DI ESECUZIONE PERICOLOSE.**

**CASSAZIONE CIVILE, SEZ. IV, SENTENZA N. 12348 DEL 20 MARZO 2008**

«...il concorso di colpa del lavoratore non è ipotizzabile in ogni caso in cui egli abbia commesso un errore nell'esecuzione del lavoro. La funzione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro è infatti principalmente quella di evitare le conseguenze degli errori commessi dai lavoratori - per inesperienza, negligenza, eccessiva sicurezza, disattenzione ecc. - per cui non appare giuridicamente configurabile un concorso di colpa del lavoratore nel caso di violazione, da parte di altre persone, di norme espressamente dirette a prevenire proprio le conseguenze di tali suoi comportamenti colposi. E ciò anche se il lavoratore abbia acconsentito a prestare la sua attività in situazione di pericolo, in considerazione dell'indisponibilità del diritto alla salute.

Ma poiché gli obblighi di prevenzione gravano anche sui lavoratori (art. 6 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547) va comunque sottolineato che soltanto nel caso in cui l'infortunato abbia volontariamente trasgredito alle disposizioni del datore di lavoro, o abbia adottato di sua iniziativa modalità pericolose di esecuzione del lavoro, potrà affermarsi, ai fini civilistici che interessano, l'eventuale suo concorso di colpa.

Nel caso accertato dal giudice di merito non era ipotizzabile una colpa del lavoratore che non aveva l'obbligo di predisporre le misure di prevenzione ma quello di osservare le cautele predisposte dal datore di lavoro il quale, nel caso in esame, per quanto si è detto in precedenza, non aveva a tale obbligo adempiuto».

## **CASSAZIONE: INTERVENTO DIVERSO DA QUELLO PATTUITO? NON C'È REATO SE C'È L'ESITO È POSITIVO**

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA N. 2437/2008**

Intervenendo ancora una volta sul delicato tema del consenso informato, la Corte di Cassazione, (Sezioni Unite, sentenza n. 2437/2008) ha fissato i criteri entro i quali il consenso informato del paziente può ritenersi vincolante. La Corte sottolinea che nei casi in cui "il medico sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso informato, e tale intervento, eseguito nel rispetto dei protocolli, si sia concluso con esito fausto, nel senso che dall'intervento stesso è derivato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute, in riferimento, anche alle eventuali alternative ipotizzabili, e senza che vi fossero indicazioni contrarie da parte del paziente medesimo, tale condotta è priva di rilevanza penale". Sulla scorta di questo principio le sezioni unite di piazza Cavour hanno annullato senza rinvio "perché il fatto non sussiste" la decisione della Corte territoriale che in precedenza aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato di violenza privata contestato al medico in primo grado e che gli era costata una multa di seimila euro. La vicenda riguarda un intervento di laparoscopia operativa su una donna che determinò l'asportazione della tuba sinistra. "L'intervento demolitorio - scrive la Corte - risultò essere stato una scelta corretta ed obbligata, eseguita nel rispetto della 'lex artis' e con competenza superiore alla media". Nel processo, l'accusa aveva evidenziato che il consenso non poteva essersi validamente formato perché la donna era stata informata solo della laparoscopia. La Cassazione ha dato ragione al medico considerandolo non colpevole per il fatto che pur avendo sottoposto la paziente ad intervento diverso da quello stabilito il buon esito dell'intervento stesso non può che escludere la rilevanza penale del fatto.



## **COMUNICAZIONE DI VENDITA, DEL CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA DELL'IMMOBILE LOCATO**

**CASS. CIV., SEZ. III, SENTENZA N. 550 DEL 29 FEBBRAIO 2008**

In tema di prelazione urbana, poiché la stipula del contratto preliminare di vendita dell'immobile locato con altro soggetto integra la chiara manifestazione, da parte del locatore, dell'intento di vendere, dal momento di tale stipula sorge a carico del locatore l'obbligo di darne comunicazione al conduttore con atto notificato e corredato di tutte le indicazioni circa le condizioni di vendita, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 392 del 1978, mentre è irrilevante che il contratto definitivo debba essere stipulato in data successiva alla cessazione del rapporto locativo, in quanto la norma citata fa riferimento non alla stipula del definitivo ma al momento in cui sorge l'intento di vendere e, presumibilmente, inizia la ricerca del compratore.

## **ACQUISTO DI UN IMMOBILE, ACCETTAZIONE, ATTO DI ALIENAZIONE**

**CONSIGLIO STATO, SEZ. V, SENTENZA N. 2081 DEL 07 MAGGIO 2008**

Deve ritenersi che l'acquisto di un immobile non implichi alcuna accettazione, da parte del nuovo proprietario, dell'assetto edilizio interno di altre porzioni di proprietà, site nel medesimo condominio, che non sia espressamente indicato nell'atto di alienazione

## **GRAVA SUL CONDUTTORE L'ONERE DI VERIFICARE LE CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE LOCATO**

**CASS. CIV., SEZ. III, SENTENZA N. 8303 DEL 31 MARZO 2008**

Una volta stipulato un contratto di locazione di un immobile destinato ad un determinato uso (nella specie attività produttiva), grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività per cui è stato locato, anche in relazione al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative.

## **SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE, CONVIVENZA CON IL CONDUTTORE DEFUNTO**

**CASS. CIV., SEZ. III, SENTENZA N. 3251 DEL 11 FEBBRAIO 2008**

La convivenza con il conduttore defunto, cui, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 392 del 1978, è subordinata la successione nel contratto di locazione di immobile adibito ad uso di abitazione, costituisce una situazione complessa caratterizzata da una convivenza «stabile ed abituale» da una «comunanza di vita» preesistente al decesso, non riscontrabile qualora il pretendente successore si sia trasferito nell'abitazione locata soltanto per ragioni transitorie. (E proprio sulla base di tale principio la Corte ha correttamente escluso che potesse riscontrarsi una pregressa abituale convivenza tra l'anziana nonna ed il nipote trasferitosi nell'abitazione da questa condotta in locazione per assisterla.)

## **PER IL DETERIORAMENTO DELLE STRUTTURE MURARIE E GLI IMPIANTI IN ESSE CONGLOBATI RISPONDE UNICAMENTE IL PROPRIETARIO-LOCATORE**

**CORTE DI CASSAZIONE SEZ. III CIVILE, SENTENZA N. 20434 DEL 25 LUGLIO 2008**

A norma dell'articolo 1588 del c.c. il conduttore risponde dei danneggiamenti della cosa locata e si libera da tale responsabilità solo dando la prova dell'esistenza di causa a lui non imputabile. Tale principio può essere derogato nel caso in cui il fattore determinante il danno abbia riguardato strutture o apparati dell'immobile sottratti alla disponibilità dello stesso conduttore ed estranei, quindi, alla sfera dei suoi poteri e doveri di vigilanza. In precedenza, peraltro, questa Corte, in base al criterio della disponibilità della cosa quale elemento essenziale del concetto di custodia, aveva rilevato, in tema di contratto di locazione, che il proprietario-locatore resta custode di tutte quelle cose che non passano nella disponibilità del conduttore, vale a dire le strutture murarie e gli impianti in esse conglobati, sui quali il conduttore non ha la possibilità di intervenire per prevenire o riparare un danno, tra essi comprendendo, in esemplificazione, tutti gli impianti idrici e sanitari per raggiungere i quali occorre intervenire sulle opere murarie.

Nella specie, la sentenza impugnata da' atto che il lavori in occasione dei quali si produsse il danno alle tubazioni di raccolta delle acque e quindi lo sversamento delle stesse, avevano comportato la ristrutturazione dell'edificio, con radicali interventi non soltanto sulle parti visibili dello stesso (pavimentazione, tramezzature) ma anche sugli impianti idrici e fognari (installazione di nuovi servizi igienici, con allacciamento dei relativi scarichi alla rete fognaria, posa in opera di alcuni tubi di condensa per gli impianti di refrigerazione, interventi su alcune travi costituenti la struttura dello stabile). In tale situazione, non si può, evidentemente, sostenere la presenza della deroga alla responsabilità del conduttore, di cui alla citata giurisprudenza. In realtà, l'importanza e la rilevanza degli interventi eseguiti per la ristrutturazione dell'immobile, comportarono modifiche in tutti gli impianti presenti, compresa la rete di raccolta delle acque, che risulta abbia dato luogo ai danni di cui al processo.

Da tali premesse, discende la applicabilità del citato principio di cui all'articolo 1588 c.c., in virtù del quale spetta al conduttore di fornire elementi idonei a superare la presunzione di responsabilità che la legge pone a suo carico. In altre parole, in assenza di prova che il danno sia dipeso da causa non imputabile al conduttore, ovvero se rimanga ignota la causa del danno (come nel caso di specie), la norma indicata pone a carico dello stesso conduttore la responsabilità nei confronti del locatore.

## **L'AUTORITÀ GIURISDIZIONALE NON PUÒ EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE DI MERITO SULLE DELIBERE ASSEMBLEARI**

**CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 28734 DEL 3 DICEMBRE 2008**

Il sindacato dell'Autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, deve comprendere anche l'eccesso di potere, ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, perché in tal caso il giudice non controlla l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante.

Nella fattispecie, la Corte ha confermato la sentenza impugnata in ragione del fatto che il Giudice di pace aveva ritenuto dovuta la spesa relativa al compenso straordinario riconosciuto dal Condominio all'amministratore, evidenziando che la stessa trovava fondamento nella delibera che aveva approvato il bilancio consuntivo, in cui era stata indicata alla voce "competenze tecniche amministrative per lavori straordinari". In proposito la sentenza aveva escluso l'esistenza di alcun vizio di legittimità, evidenziando come le doglianze sollevate dall'attore, in realtà, avessero ad oggetto il merito e non la legittimità della delibera.

## **DELIBERE IN TEMA DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE: NULLE O ANNULLABILI**

**CASS., SEZIONE II, SENTENZA N. 20394 DEL 24 LUGLIO 2008**

In tema di ripartizione delle spese, le delibere sono nulle se l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifica i criteri stabiliti dalla legge, mentre sono annullabili nel caso in cui i suddetti criteri siano violati o disattesi con la conseguenza che la delibera deve essere impugnata nel termine di cui all'art. 1137 u.c. del codice civile.

## **I CONDOMINI NON POSSONO FAR VALERE LE LORO RAGIONI CREDITORIE NEI CONFRONTI DI CHI OCCUPA L'APPARTAMENTO SENZA ESSERNE IL PROPRIETARIO**

**CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 17201 DEL 24 GIUGNO 2008**

Il condominio e, per esso, i singoli condomini possono far valere le loro ragioni creditorie relative al pagamento degli oneri condominiali esclusivamente nei confronti di altro condomino e non nei confronti del conduttore o comunque di chi occupa l'appartamento senza esserne il proprietario, non avendo nei suoi confronti azione diretta.

## **IL COMPENSO DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO NON È ASSOGGETTABILE AD IVA QUALORA L'ATTIVITÀ SIA ESPLETATA SENZA L'IMPIEGO DI MEZZI ORGANIZZATI**

**CASS. CIV. SEZ. V, SENTENZA N. 28186 DEL 26 NOVEMBRE 2008**

"Il compenso dell'amministratore di condominio non è assoggettabile ad IVA, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1977, n. 633, art. 5, comma 2, soltanto se l'attività venga espletata senza l'impiego di mezzi organizzati, rientrando tale attività, altrimenti, tra le prestazioni di servizi espletate nell'esercizio di arti e professioni (da ultimo, Cass. 12916/07). L'accertamento riguardo all'esistenza o meno di mezzi organizzati è evidentemente un accertamento di mero fatto, rimesso al giudice di merito e non censurabile in cassazione allorché, come nella specie, risulti congruamente motivato: si legge infatti nella sentenza, a sostegno della decisione, che il contribuente svolge attività in casa propria, occupando una stanza di circa 20 mq., con l'unico ausilio di un pc e di una stampante, oltre ai normali arredi."

## **E' NULLA LA DELIBERA CHE ADDEBITA AL CONDÒMINO MOROSO LE SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL CONDOMINIO PER RISCOUOTERNE I DEBITI**

**CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE II, SENTENZA N. 24696 DEL 6 OTTOBRE 2008**

E' affetta da nullità - e quindi sottratta al termine di impugnazione previsto dall'art. 1137 c.c., la deliberazione dell'assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, e detta nullità, a norma dell'art. 1421 c.c., può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all'assemblea ancorché abbia espresso voto favorevole alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima l'assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione.

## **LA TASSA DEI RIFIUTI SI PAGA A METRI QUADRI, ANCHE IN CONDOMINIO**

**CASSAZIONE, SENTENZA N. 15131 DEL 28 NOVEMBRE 2001**

La tassa rifiuti non rientra tra le spese di manutenzione e gestione delle parti e servizi comuni dell'edificio, perchè è relativa alle singole unità immobiliari che appartengono a ciascuno dei condomini; va dunque ripartita applicando i criteri in base ai quali è determinata dall'ente impositore, diversi da quelli con i quali vengono ripartite le spese condominiali in senso proprio.

## **IL LOCATORE NON PUÒ ADDEBITARE AL CONDUTTORE LE SPESE INERENTI ALLE RISTRUTTURAZIONI ED AI MIGLIORAMENTI**

**CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE III, SENTENZA N. 23721 DEL 16 SETTEMBRE 2008**

Il locatore può addebitare al conduttore i soli danni arrecati alla cosa locata, cioè la somma necessaria al ripristino del bene nelle stesse condizioni in cui era all'inizio della locazione, dedotto il deterioramento derivante dall'uso conforme al contratto (articolo 1590 cod. civ., comma 1).

Non può invece addebitargli le spese inerenti alle ristrutturazioni ed ai miglioramenti che vadano oltre questi limiti, pur avendo ovviamente ogni libertà di eseguirli a proprie spese.

## **INTERNET, PRIVACY VIOLATA ANCHE CON LE INIZIALI**

**CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N. 46206/2008**

Lo ha stabilito la Cassazione. Il caso: un 32enne aprì una casella di posta elettronica con il nome puntato ed il numero di cellulare della vittima

Basta il nome puntato per violare la privacy di qualcuno sul web. Lo sottolinea una sentenza della Cassazione che ha condannato a sei mesi di reclusione, oltre a seimila euro di risarcimento, un 32enne romano che, "per sbeffeggiare" una ragazza "che aveva cambiato atteggiamento nei suoi confronti", nel gennaio 2001 aveva aperto una casella di posta elettronica con "una dicitura di fantasia", mettendo il nome puntato della donna con il suo numero di cellulare. Il giovane era già stato condannato dal Tribunale di Roma, nel novembre del 2005, per il reato punito dalla legge 675 del '96 a tutela della privacy e per molestie (otto mesi di reclusione, sospesi con la condizionale oltre ad un risarcimento di 10mila euro) dal momento che gli utenti del web, lette le offerte contenute nella casella posta elettronica, contattavano la vittima sull'utenza telefonica indicata, arrecandole disturbo o molestia. La pena si è alleggerita davanti alla Corte d'appello della capitale, lo scorso maggio (sei mesi di reclusione e 6mila euro di risarcimento danni alla vittima). Contro la condanna, la difesa si è rivolta alla Cassazione sostenendo che il giovane "aveva immesso in rete una sola pagina grafica contenente il numero di cellulare, ma non i suoi dati personali visto che il numero di utenza cellulare era svincolato da riferimenti anagrafici", essendo stato inserito solo il nome puntato della ragazza, senza cognome, e che era stata aperta una casella di posta elettronica "con indirizzo di fantasia", dunque, non raggiungibile da chi non conosceva l'indirizzo". Piazza Cavour (Terza sezione penale, sentenza 46206) ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha evidenziato che il D.L.vo 467 del 2001 in aggiornamento della legge sulla privacy definisce "come dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, compreso un numero di identificazione personale" come il cellulare che, unitamente all'indicazione del nome puntato, rende "identificabile" la persona presa di mira. Per l'inammissibilità del ricorso, il 32enne è stato anche condannato al pagamento di 1000 euro alla cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese processuali sostenute in Cassazione dalla vittima della ritorsione per un importo pari a 2.230 euro.

## **IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVISORIE SE VIENE CONCLUSO UN CONTRATTO DI LEASING IN LUOGO DI UNA COMPRAVENDITA.**

**CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 11521 9 MAGGIO 2008**

La formulazione dell'art. 1755 c.c. relativamente al diritto del mediatore alla provvigione è di ampia portata in quanto il termine "affare" in essa adoperato ha certamente un significato più esteso di quello di "contratto", andando a comprendere ogni operazione di contenuto economico che si risolva in utilità di carattere patrimoniale in relazione all'obiettivo prefisso dalle parti. Ne deriva che, qualora sia concluso dalle parti un contratto di leasing finanziario (che, ricordiamo, si caratterizza per la trilateralità del rapporto intervenendo la società di leasing tra produttore e fruitore del bene economico) anziché una compravendita del medesimo bene, deve ritenersi sussistente il diritto del mediatore a percepire il proprio compenso. Lo schema contrattuale adoperato persegue infatti una finalità economica del tutto identica a quella della compravendita nella quale l'acquirente si rivolge ad un terzo per ottenere il finanziamento necessario all'acquisto.

## **IL RICORSO PER CASSAZIONE DELL'AVVOCATO NON ABILITATO DEVE RITENERSI PROPOSTO PERSONALMENTE DALL'IMPUTATO SE IN CALCE ALL'ATTO È PRESENTE LA NOMINA DEL DIFENSORE DA LUI SOTTOSCRITTA.**

Il ricorso per cassazione sottoscritto da un avvocato non iscritto nell'Albo Speciale dei patrocinatori dinanzi alle giurisdizioni superiori deve ritenersi proposto personalmente dall'imputato qualora, in calce al medesimo, sia presente l'atto di nomina del difensore, sottoscritto dallo stesso imputato. La Corte puntualizza come la dichiarazione di nomina, che segue immediatamente sullo stesso foglio la firma dell'avvocato, con sottoscrizione autenticata, abbia un implicito ma evidente valore di condivisione della dichiarazione e dei motivi di ricorso, che quindi devono giuridicamente ritenersi essere stati fatti propri dall'imputato, il quale in tal modo ne ha assunto la paternità.

Le Sezioni Unite si pongono dunque in posizione contrapposta alle sezioni prima (sent. 21 novembre 1997, Berardi) e terza (sent. 8 aprile 1999, Legina) della Corte che, dando rilievo preminente alla forma espressiva, hanno affermato che una simile dichiarazione di nomina in calce all'atto ha valore autonomo e non può essere considerata come esercizio della facoltà di impugnazione personale ex art. 571 c.p.p. Al contrario, secondo le SS.UU. «*l'esigenza del rigido rispetto delle forme che ragionevolmente ispira la disciplina delle impugnazioni non può costituire un ostacolo alla interpretazione della reale intenzione della parte [...] altrimenti venendosi a mortificare senza ragione il "favor impugnationis" che, nelle situazioni obiettivamente incerte, rappresenta un criterio-guida altrettanto ineludibile per l'interprete*». Il principio enunciato trova ovviamente applicazione anche nei casi in cui, come accaduto nella fattispecie, l'impugnazione di un atto inappellabile vada qualificata, a norma dell'art. 568 comma 5 c.p.p., come ricorso per Cassazione proposto personalmente dall'imputato.

## **CUSTODE E VIOLAZIONE DEI SIGILLI.**

### **CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 47450 DEL 22 DICEMBRE 2008**

«Come costantemente affermato da questa Corte, in tema di violazioni di sigilli, il custode è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro e sulla integrità dei relativi sigilli, una custodia continua ed attenta.

Egli non può sottrarsi a tale obbligo se non adducendo oggettive ragioni di impedimento e, quindi, chiedendo ed ottenendo di essere sostituito, ovvero, qualora non abbia avuto il tempo e la possibilità di farlo, fornendo la prova del caso fortuito o della forza maggiore che gli abbiano impedito di esercitare la dovuta vigilanza.

Ne consegue che, qualora venga accertata la violazione dei sigilli, senza che il custode abbia provveduto ad avvertire dell'accaduto l'autorità, è lecito ritenere che detta violazione sia opera dello stesso custode, da solo o in concorso con altri, tranne che lo stesso non dimostri di non essere stato in grado di avere conoscenza del fatto per caso fortuito o forza maggiore: Ciò non configura alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva, estranea alla fattispecie, ma un onere della prova che incombe sul custode (cfr. ex multis Cass.pen. sez.VI, 11 maggio 1993 n.4815; conf. Cass.pen.sez. III n. 2989 del 28.1.2000). Risponde, pertanto, del reato di cui all'art.349 c.p. il custode che non dimostri l'esistenza del caso fortuito o della forza maggiore, dal momento che su di lui grava l'obbligo di impedire la violazione dei sigilli (cfr.Cass.pen., sez.III, 24.5.2006 n. 19424)».

## **IL PASSEGGERO HA DIRITTO AL RISARCIMENTO SE IL VOLO È CANCELLATO PER PROBLEMI TECNICI (SALVO IMPREVISTI DI NATURA ECCEZIONALE).**

### **CORTE DI GIUSTIZIA CE, SENTENZA N. 549/07 DEL 22 DICEMBRE 2008**

Un vettore aereo non può, come regola generale, rifiutarsi di compensare pecuniariamente i passeggeri in seguito ad una cancellazione del volo causata da problemi tecnici dell'aeromobile. La compensazione pecuniaria può tuttavia essere rifiutata se i problemi tecnici derivano da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo e sfuggono al suo effettivo controllo.

Il regolamento sulla compensazione e l'assistenza ai passeggeri degli aerei (*Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato*) dispone che, in caso di cancellazione del volo, ai passeggeri coinvolti spetta una compensazione pecuniaria da parte del vettore aereo, a meno che essi siano stati tempestivamente informati della cancellazione del volo. Tuttavia, un vettore aereo non è tenuto a pagare tale compensazione pecuniaria se dimostra che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

## PUBBLICATE LE TABELLE ACI PER I COSTI CHILOMETRICI DI ESERCIZIO DI AUTOVETTURE E MOTOCICLI, UTILI ANCHE PER LA DEFINIZIONE DELLE SPESE NELLE PARCELLE

Nella GU n. 296 del 19.12.2008 (Suppl. Ordinario n.280) sono state pubblicate le "Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli". Le tabelle, elaborate dall'ACI per i diversi tipi di autoveicoli e motocicli, riportano i costi chilometrici d'esercizio da utilizzare per il calcolo del reddito figurativo da imputare al dipendente, nel caso di concessione di veicoli in uso promiscuo.



[Clicca qui per scaricare le Tabelle ACI](#)

## SICUREZZA STRADALE: LA VENDITA ALL'ASTA DELLE MACCHINE DI CHI GUIDA UBRIACO

Con le nuove disposizioni normative che puniscono con maggiore severità chi si mette al volante in stato di ebbrezza non si corre solo il rischio della sospensione della patente ma anche quello della confisca e della vendita all'asta della propria automobile. E il più delle volte il prezzo dell'aggiudicazione è davvero irrisorio. In un'inchiesta di 'Quattroruote' (numero di gennaio) un giornalista racconta di aver partecipato a una vendita all'incanto di una grossa Suv confiscata a un automobilista colto ubriaco alla guida. La vendita si è tenuta presso la sua abitazione e l'auto è stata venduta per 10mila euro nonostante il suo valore commerciale fosse superiore del 60%. Le somme ricavate da queste vendite vanno a finire direttamente nelle mani dello Stato. Le vendite all'asta delle auto a quanto pare sono in continuo aumento e ciò non solo per le nuove norme del codice della strada ma anche per il continuo aumento di fallimenti, pignoramenti e finanziamenti interrotti per insolvenza. A quanto pare gli istituti delle vendite giudiziarie stanno ricevendo dai tribunali italiani, l'incarico di vendere all'asta centinaia di automobili e spesso queste vendite si concludono con un'aggiudicazione a prezzi molto inferiori rispetto al reale valore di mercato. Sulla base di quanto emerge dall'inchiesta di 'Quattroruote', oggi è persino possibile portarsi a casa una Fiat 'Punto' per appena 80 euro oppure una Mercedes 'Clk' per cinquemila. Sta di fatto che le aste delle auto, sempre più frequenti, risultano sempre più affollate.

## DAL GSE LA GUIDA ALLA COGENERAZIONE

Col termine cogenerazione si indica la produzione contemporanea di diverse forme di energia secondaria (energia elettrica e/o meccanica ed energia termica) partendo da un'unica fonte (sia fossile che rinnovabile) attuata in un unico sistema integrato.

La cogenerazione è allo stato attuale una delle tecnologie più efficienti per un uso razionale dell'energia; essa permette, infatti, di produrre contemporaneamente energia elettrica e calore sfruttando in maniera ottimale l'energia primaria contenuta nel combustibile.

In virtù di questa peculiarità, il Parlamento Europeo ha riconosciuto l'importanza della cogenerazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi del **Protocollo di Kyoto** e ha incluso tra le proprie priorità la definizione di normative volte a favorire la diffusione progressiva di un'efficace produzione combinata di energia elettrica e calore.

In questo contesto si inserisce il Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n.20 che recepisce la direttiva comunitaria 2004/8 in materia di promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia.

Il GSE ha curato la redazione della "Guida al riconoscimento della Cogenerazione" il cui scopo è fornire un quadro generale sulla cogenerazione, con particolare attenzione alla normativa vigente in Italia.

Nella Guida sono, in particolare, descritte in modo sintetico le Procedure Tecniche predisposte dal Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. - GSE per richiedere il riconoscimento della qualifica di cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) ai sensi della Deliberazione n. 42/02 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, per il rilascio della Garanzia d'Origine per la Cogenerazione ad Alto Rendimento e per la qualificazione degli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento ai fini del successivo rilascio dei certificati verdi.

[Clicca qui per scaricare la guida del GSE](#)

## SECONDO UNO STUDIO AMERICANO SE SI PIANTANO ALBERI A SUD O A OVEST DELLA PROPRIA CASA, SI RISPARMIA SULLA BOLLETTA.

Non solo rimangono i polmoni del Pianeta, ma con la loro ombra riescono a ridurre la bolletta elettrica durante il periodo estivo. Sono gli alberi che, secondo un recente studio, in California possono tagliare le spese di corrente, legata ai condizionatori, riducendo le emissioni di carbonio durante l'estate del 30% nel corso di un secolo, semplicemente se posizionati sul lato sud oppure ovest di una casa. Piantare alberi sul lato est invece non ha alcun effetto.

Lo studio, che è stato condotto l'anno scorso prendendo in esame 460 case monofamiliari a Sacramento, in California, rappresenta il primo su larga scala per quantificare l'utilità degli alberi nella riduzione della bolletta. *"Tutti sanno che l'ombra degli alberi raffredda le case - spiega il coautore dello studio, Geoffrey Donovan - ma questo studio fornisce i dettagli: dove bisogna piantare un albero per ottenere i maggiori benefici? E quanto riduce questa ombra il nostro consumo di carbonio?"*

Sono state scelte le case di Sacramento per via del caldo estivo e del largo uso di condizionatori. Grazie ad un programma del comune e della Sacramento tree Foundation inoltre, i residenti possono ricevere gratuitamente fino a dieci alberi. Solo nel 2007 sono stati piantati 16mila alberi gratis (quando una singola pianta costa circa 85 dollari). Il comune conta di recuperare l'investimento in 26 anni, considerando che gli alberi vengano collocati, ovviamente, sul lato ovest delle case.



## ANNO EUROPEO DELLA CREATIVITÀ E DELL'INNOVAZIONE

"Immaginare, creare, innovare": sono le tre parole chiave, slogan della campagna mediatica dell'Anno europeo della creatività e dell'innovazione, iniziativa lanciata dalla Commissione europea che impegnerà nei prossimi dodici mesi i 27 paesi membri dell'Ue. Ogni anno l'Unione Europea sceglie un tema per una campagna di sensibilizzazione su un argomento specifico. Per il 2009, l'Unione ha scelto di puntare, quasi fosse uno stimolo e un suggerimento, sulla creatività dei suoi cittadini. Vincere la crisi finanziaria e realizzare il pacchetto di interventi contro i cambiamenti climatici chiede la capacità di rivedere profondamente una serie di aspetti che regolano la convivenza organizzata di persone e popoli. L'Anno UE è stato lanciato ufficialmente il 7 gennaio scorso a Praga, nel corso di una cerimonia presieduta dal primo ministro della Repubblica Ceca e Presidente di turno del Consiglio dell'UE, Mirek Topolánek e dal Presidente della Commissione UE, José Manuel Barroso. L'iniziativa mira ad accrescere l'importanza della creatività e dell'innovazione come competenze chiave per uno sviluppo personale, sociale ed economico, e a supportare l'Unione Europea di fronte alle sfide della globalizzazione. Uno degli ambiti che richiedono una non più procrastinabile attenzione è l'ambiente che, oltre ad essere un bene prezioso che necessita di tutta la cura e la protezione possibili, può rappresentare anche una risorsa strategica dal punto di vista dello sviluppo economico. Il sito internet dell'Anno europeo per la creatività e l'innovazione ospiterà, nel corso del 2009, tutte le iniziative ad esso dedicate: su [www.create2009.eu](http://www.create2009.eu) verranno pubblicizzate le iniziative locali e nazionali. In particolare, verranno organizzate in tutti gli Stati membri campagne e dibattiti pubblici, conferenze, progetti e mostre per favorire riflessioni e scambi di idee sul tema dell'innovazione e dello sviluppo delle potenzialità europee.

**Dossier "Anno europeo della creatività e dell'innovazione"**



## DAL 2010 LAMPADINE A FLUORESCENZA FUORI DAL MERCATO

Per migliorare l'efficienza energetica del 20% entro il 2020, l'UE eliminerà dal mercato tutte le lampadine a incandescenza da 100 Watt, dal 1 settembre 2009, successivamente dal 1 settembre 2010 sarà vietata la vendita di quelle da 75 Watt. Nel 2011 sarà la volta delle lampadine da 60 watt bulbi, e il 1 °settembre 2012 alle lampadine da 25W a 40W, mentre le alogene non saranno più vendute dal 1 ° settembre 2016. Con l'utilizzo delle lampadine a fluorescenza l'aumento dell'efficienza energetica è garantito, infatti, se le lampadine ad incandescenza convertono solo il 5% dell'energia elettrica che consumano in luce, le lampade "fluorescenti compatte"

riescono ad essere fino all'80% più efficienti.

L'unica pecca delle lampade fluorescenti è la presenza di mercurio, che obbliga la consegna ai consorzi che ne gestiscono lo smaltimento, nel momento in cui non vengono più utilizzate.

## AMBIENTE: DUE SUPERCOMPUTER A LECCE PER STUDIARE FUTURO DEL CLIMA

Un nuovo centro tecnologico avanzato a Lecce studierà attraverso due supercomputer di ultima generazione il futuro del cambiamento climatico, per capire quali impatti potrà avere nei prossimi decenni su economia, agricoltura, ecosistemi, mari e coste. Il Centro di Supercalcolo del Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici (Cmcc), che verrà presentato nel complesso Ecotekne, sarà dotato di due supercalcolatori all'avanguardia, rappresentando una delle strutture più importanti d'Europa, secondo quanto riferisce una nota di Ibm. Con una capacità di elaborazione di 30mila miliardi di operazioni al secondo, i due supercomputer utilizzano tecnologie all'avanguardia e sistemi di calcolo



diversi. "È come avere in uno stadio di calcio all'incirca 20mila persone, ciascuna con un computer simile a quelli che usiamo nelle nostre case e nei nostri uffici, che lavorano simultaneamente all'elaborazione di dati utili a capire come sarà il clima nei prossimi decenni", si legge nella nota. Uno dei due calcolatori è un Ibm Power 6 dotato di circa 1.000 processori, l'altro, un Nec Sx-9/112M7 dotato di 112 processori, con una potenza di calcolo totale pari a 30mila miliardi di operazioni al secondo. I computer hanno una capacità di immagazzinamento dei dati di 1,5 milioni di giga-bytes, una capacità -- ha spiegato Ibm -- che potrebbe contenere la versione digitale di tutti i film prodotti a Hollywood dai tempi del muto fino a oggi. Il Centro mira a ricostruire scenari sul futuro dei cambiamenti climatici perché vengano messi a disposizione di una rete costituita da tutti i nodi di ricerca del Cmcc presenti sul territorio, e siano facilmente accessibili alla comunità scientifica, come biologi, economisti e fisici.

## TERNIENERGIA, VIA LIBERA A COSTRUZIONE PARCO EOLICO IN UMBRIA

TerniEnergia ha ottenuto l'autorizzazione unica per la costruzione di un parco eolico in Umbria.

Si tratta di un impianto costituito da sei generatori per una potenza complessiva fino a 18 MW e sarà realizzato nel territorio del comune di Stroncone, in provincia di Terni, spiega un comunicato.



Sarà il primo impianto eolico della società attiva nel campo delle energie rinnovabili che nel 2008 ha realizzato 41 impianti fotovoltaici per 11 MW di potenza complessiva, e punta a installare altri 22 MW nel 2009.

## CES 2009: SPENGI IL PC E RISPARMIA CON ECOBUTTON



"Un prodotto semplice ed efficace per aiutare gli utenti di computer a risparmiare energia (e denaro) grazie a un grosso pulsante verde. Premendolo, infatti, il PC viene portato in uno stato di risparmio, dal quale è possibile uscire premendo un qualsiasi tasto sulla tastiera".

**Ecobutton** è un prodotto estremamente semplice il cui scopo è funzionare da "promemoria" visivo per il **risparmio energetico** del PC.

Quante volte infatti lasciamo il computer acceso mentre siamo in pausa o stiamo svolgendo altre attività? In questi periodi il PC continuerà a funzionare consumando energia: ecobutton consente però di portare il sistema nello stato di più alto risparmio energetico disponibile, il tutto premendo semplicemente un grosso pulsante verde.

Ecobutton si collega alla porta **USB** del computer e il software fornito a corredo calcola quanti soldi stiamo risparmiando. Una volta ritornati alla postazione, sarà sufficiente premere un qualsiasi tasto sulla tastiera per far ritornare il computer nel suo stato originale.

## TARIFE TELEFONICHE "TARIFFOMETRI DOC", MOTORI DI CALCOLO PER CONFRONTARE I PREZZI DELLE COMPAGNIE TELEFONICHE IN MODO SICURO E CERTIFICATO DALL'AUTORITÀ PER LE TELECOMUNICAZIONI.

### Il problema dell'affidabilità.

ono passati più di dieci anni dalla liberalizzazione del mercato delle tlc, e dal 1998, sono nate decine di compagnie di telefonia fissa e mobile, ciascuna con propri piani tariffari, offerte commerciali, sconti, promozioni: decine di piani disponibili e altrettante possibilità di risparmiare. Per effettuare le comparazioni e scegliere la soluzione più adatta al proprio profilo ci si può affidare ad uno dei tanti motori di calcolo già disponibili su internet, inserire i propri dati e indicare le proprie esigenze, in qualche caso pagare una cifra simbolica: il



motore individuerà l'operatore più adatto. Quello che manca, però, è la certificazione che il motore di calcolo sia realmente indipendente, cioè che non faccia capo a qualche operatore e che, quindi, fornisca un'indicazione onesta. **Tariffometri doc.** Proprio per questo nasceranno dei "tariffometri doc" che entro la prossima primavera, nelle intenzioni dell'Autorità per le tlc, daranno tutte le necessarie garanzie. Con una serie di delibere approvate a partire dallo scorso anno, infatti, l'organismo guidato da Corrado Calabrò sta tentando di rendere assolutamente trasparente il mercato telefonico. L'ultimo passo è stato l'avvio della consultazione su un documento che prevede, per l'appunto, «l'accreditamento dei soggetti indipendenti titolari di motori di calcolo per la comparazione dei prezzi dei servizi di comunicazione elettronica». A conclusione dell'iter arriverà un timbro Agcom che dichiarerà "sicuro" il motore di calcolo.

**I requisiti necessari.** Il documento detta in primo luogo le regole sui requisiti necessari per ottenere il timbro di "tariffometro doc": il primo requisito è, naturalmente, l'indipendenza dagli operatori di tlc. Sarà infatti «vietato ogni rapporto di controllo o collegamento tra ogni operatore di comunicazioni elettroniche che consegua la maggior parte dei ricavi nel settore e il soggetto che gestisce il motore di calcolo». I soggetti interessati dovranno inoltre avere una certa esperienza, visto che è richiesto almeno un anno di operatività nel corso del quale il motore sia stato utilizzato da almeno duemila utenti. **Controlli annuali con le associazioni dei consumatori.** I soggetti che hanno queste caratteristiche potranno quindi inviare all'Autorità la domanda di accreditamento che verrà esaminata da un gruppo di valutazione: l'analisi si concentrerà, tra l'altro, sull'accessibilità del motore di calcolo (anche a chi non ha la banda larga e ai disabili); sulla trasparenza dei risultati, che dovranno essere ordinabili per prezzo e non dovranno discriminare alcun operatore; sull'accuratezza del modello di calcolo, che dovrà comprendere anche offerte, sconti, agevolazioni per utenti svantaggiati, ed essere continuamente aggiornato. Una volta ottenuta la certificazione, con una procedura che non dovrebbe superare i tre mesi, i motori di calcolo dovranno esporre sull'home page il marchio fornito dall'Autorità: l'elenco dei "tariffometri doc" verrà pubblicato sul sito web dell'Agcom, che si riserva di effettuare controlli annuali, anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori. (fonte : Il Messaggero)



### TELEVISORI AL PLASMA MESSI ALL'INDICE: TROPPO INQUINANTI

Secondo il quotidiano britannico The Independent, il governo laburista di Gordon Brown avrebbe intenzione di mettere al bando i televisori al plasma perché ritenuti troppo inquinanti.

La notizia riportata ieri dal quotidiano **The Independent** è di quelle che, se confermata, potrebbero gettare nel panico le aziende produttrici di Tv al plasma. Secondo il giornale inglese, infatti, **il governo laburista di Gordon Brown** starebbe

preparando una norma per **mettere fuori legge i televisori al plasma per motivi energetici-ambientali.**

Alcuni studi, infatti, hanno rilevato che **un televisore al plasma da 50 pollici arriva a consumare 822 kilowatt/ora in un anno**, mentre il consumo di un **televisore a cristalli liquidi** della medesima grandezza è di 350 kilowatt, e solo 322 kilowatt/ora annui per un tradizionale **televisore a tubo catodico**. La norma del governo britannico dovrebbe essere pronta a metà anno, e forse sarà seguita **da un regolamento dell'Unione Europea che obbligherà a rispettare standard minimi di risparmio energetico per tutti i televisori**, in quanto anche a livello europeo si sta tenendo d'occhio il problema inquinamento connesso alla funzionalità dei televisori al plasma

## MA QUANTO INQUINA UNA RICERCA SU GOOGLE?



Polemiche in rete dopo la pubblicazione di uno studio che punta l'indice contro il potenziale inquinante delle query su Google. Ma da Mountain View arriva la risposta. Prima le accuse di "attentato" alla net neutrality. Ora quelle di minaccia ecologica. Per la seconda volta nel giro di poche settimane, Google si trova a dover rispondere con dichiarazioni ufficiali dal proprio blog a una serie di accuse rivolte dalla stampa americana prima, da quella britannica poi.

Sotto accusa, questa volta, non l'azienda direttamente, ma il potenziale inquinante delle ricerche effettuate con il suo motore.

Secondo una ricerca condotta dall'Università di Harvard e ripresa con enfasi dal Times, ogni query condotta su Google causerebbe l'immissione nell'atmosfera di 7 grammi di anidride carbonica. Giusto per avere una pietra di paragone, si parla di un quantitativo pari alla metà di quella immessa riscaldando una teiera.

Tutto questo perchè la necessità di fornire risposte in tempi molto veloci richiede server potenti, con conseguenti richieste energetiche.

Da parte sua, Google risponde con un post nel proprio blog nel quale da un lato ridimensiona considerevolmente le cifre presentate dallo studio, dall'altro ribadisce il proprio impegno sul fronte dell'ambiente e del risparmio energetico.

Prima ancora di contestare nello specifico le cifre, Google sostiene infatti che proprio la consapevolezza dell'impatto dell'IT sull'ambiente la ha portata allo sviluppo e alla creazione di data center nei quali l'efficienza energetica è al primo posto.

Sottolinea parimenti come l'utilizzo di tool quali chat, email e Internet aiuti a ridurre la dipendenza da spostamenti fisici con macchine e altri mezzi di trasporto e riduca l'utilizzo di carta.

Poi, però, entra nel merito delle cifre, precisando che molto dipende dal tipo di query. Calcolando però che il tempo medio di risposta è inferiore ai 2 decimi di secondo, il dispendio energetico non supera 1kJ. E calcolando che il fabbisogno umano è di circa 8000 kJ al giorno, la proporzione è presto fatta.

In termini di CO2, invece, per ciascuna ricerca le emissioni corrispondenti non superano i 2 decimi di grammo. Un quantitativo nettamente inferiore a quello espresso nella ricerca.

Ciò non toglie, in ogni caso, l'attenzione al tema. E Google, oltre a ricordare il proprio impegno nella Renewable Energy Cheaper than Coal Initiative, ha colto l'occasione per precisare di aver creato al proprio interno un gruppo di lavoro dedicato proprio alle energie pulite.

### PROBLEMI CON I FILES DWG?

#### FILE DWG - CONVERSIONI FRA LE VARIE VERSIONI

Quante volte ti sarà capitato di ricevere da un Vs. collega o da un fornitore un file DWG che non riuscite ad aprire perchè salvato con una versione di Autocad successiva alla tua?

Quante volte ti sarà capitato di non sapere quale versione di Autocad ha la persona a cui devi inviare il file DWG?

Oggi finalmente il problema non esiste più.

Autodesk ha rilasciato un **software** denominato DWG TrueConvert che è **gratuito**. Il software in questione permette di convertire i file DWG tra le varie release di di Autocad e precisamente R14, 2000, 2004, 2007.

Il link per scaricare il programma che fra l'altro è disponibile anche in lingua italiana è il seguente: **DWG TrueConvert**

#### FILE DWG - VEDERLI E STAMPARLI ANCHE SENZA AUTOCAD

Quante volte ti sarà capitato di ricevere da un Vs. collega o da un fornitore un file DWG e magari voi utilizzate un altro software di disegno che non vi permette di aprire i file DWG?

Oggi finalmente il problema non esiste più. Autodesk ha rilasciato un software denominato **DWG TrueView** che è **gratuito**. Il software in questione permette di visionare e stampare i file in DWG pur non avendo Autocad.

Il link per scaricare il programma che fra l'altro è disponibile anche in lingua italiana è il seguente: **DWG TrueView**.

## E-MAIL E LE RISPOSTE DEL "POSTMASTER"



Se le vostre e-mail tornano indietro, basta qualche consiglio per risalire alla causa. Di quando in quando, può succedere che una e-mail inviata a un indirizzo possa non essere consegnata per qualche motivo tecnico: di questo ci notifica il "postmaster", ovvero il sistema addetto allo smistamento della posta, una specie di "postino virtuale", instancabile e sempre attento. Il messaggio che riceviamo è spesso in lingua inglese e riporta, in coda o come allegato, il nostro messaggio originale: sono i cosiddetti "Delivery Status Notification". Ecco qui una lista di tutti gli eventi che possono capitare

### **Messaggio: "MAILBOX FULL"**

*Spiegazione:* Ogni provider assegna un certo spazio alla casella postale di ogni utente: quando questo limite viene superato, la casella "trabocca di messaggi" e quelli nuovi vengono rifiutati.

*Soluzione:* Di solito si arriva a questa situazione quando il vostro contatto ha cambiato indirizzo, abbandonando quello vecchio. Se non avete un altro modo di contattare il vostro collega (telefono, icq, o quant'altro) ed egli è stato così scortese da non notificarvi il suo nuovo recapito, ritrovarlo è pressoché impossibile.

### **Messaggio: "BAD DESTINATION MAILBOX ADDRESS" oppure "USER UNKNOWN"**

*Spiegazione:* l'indirizzo postale a cui state inviando i messaggi non esiste.

*Soluzione:* Controllate bene il nome del destinatario (la parte prima di "@" nell'indirizzo) e fate bene attenzione ad utilizzare il suffisso (.it, .com, .net) adatto. Ad esempio, se inviate un messaggio a voglio\_la\_laurea@tin.it, il vostro postmaster vi risponderà così, poiché "voglio\_la\_laurea" non è un utente registrato (almeno, spero ;-))

### **Messaggio: "ROUTING SERVER FAILURE"**

*Spiegazione:* Simile all'errore di prima, ma qui è il dominio (la parte di indirizzo dopo "@") ad essere sbagliato, o non esistente

*Soluzione:* Otterrete questo errore, ad esempio, se mandate un messaggio a zane@mehalab.it (invece di zane@megalab.it): il nome utente è corretto, il dominio no. Ricontrollate l'indirizzo e risolverete il problema.

### **Messaggio: "RELAYING NOT ALLOWED"**

*Spiegazione:* Non vi è permesso inviare la vostra mail, indipendentemente dal destinatario. Questa limitazione appare sempre più spesso da quando gli abbonamenti a Internet sono diventati gratuiti: inizialmente era concepito per evitare il sovraccarico di questo o di quel server; i vari provider concorrenti non permettevano l'uso del proprio server di posta in uscita (smtp) a meno che non foste collegati specificatamente con il loro abbonamento. Ultimamente, tale limitazione ha cambiato scopo, e mira a individuare con maggiore precisione e velocità gli spammer.

*Soluzione:* Se ricevete questo messaggio, accertatevi che l'abbonamento con cui siete on-line e le impostazioni del mailer siano relativi allo stesso provider.

### **Messaggio: "OTHER OR UNDEFINED PROTOCOL STATUS" oppure "OTHER OR UNDEFINED MAIL SYSTEM STATUS" oppure "OTHER OR UNDEFINED NETWORK OR ROUTING STATUS"**

*Spiegazione:* E' un errore estremamente raro e indica una configurazione errata del server di posta in uscita.

*Soluzione:* Attendete qualche ora e riprovate l'invio. Se l'errore dovesse persistere, notificate l'errore al vostro provider.

### **Messaggio: "ACTION: FAILED"**

*Spiegazione:* Un messaggio davvero utile alla risoluzione dei problemi, avvisa che si è verificato un problema non specificato e che il messaggio non è stato consegnato.

*Soluzione:* attendete qualche ora e riprovate l'invio. Se l'errore dovesse persistere, notificate al vostro provider.

### **Messaggio: "ACTION: DELIVERED"**

*Spiegazione:* E' una notifica specifica che potete richiedere (tramite mailer) qual'ora abbiate la necessità di sapere con sicurezza che il messaggio è stato consegnato alla casella postale del destinatario. Notate che ciò non significa che il vostro interlocutore abbia realmente scaricato/letto la missiva, ma solo un "ok" dal lato tecnico.

*Soluzione:* Non si tratta di un errore.

### **Messaggio: "ACTION: RELAYED"**

*Spiegazione:* Il messaggio e' stato ritrasmesso.

*Soluzione:* il messaggio sta saltellando di server in server: se non ricevete altre notifiche, nessun problema, ma generalmente al 20 salto (hop) vi verrà notificato un "ACTION: FAILED"

### **Messaggio: "DELIVERY TIME EXPIRED"**

*Spiegazione:* Altro messaggio abbastanza raro, significa che il server del ricevente non è riuscito a prendere in consegna il messaggio nonostante il postmaster abbia tentato più volte.

*Soluzione:* Di solito ciò significa che il server del ricevente è down: riprovate in un paio d'ore, se il vostro contatto non adotta una soluzione "fai-da-te" per la posta, tutto dovrebbe essersi sistemato.

**Messaggio: "MESSAGE TOO BIG"**

*Spiegazione:* Significa che la capienza della casella del ricevente non è tale da permettervi di inviargli tutte le canzoni dell'ultimo album di Claudio di Rocco in formato non compresso.

*Soluzione:* "Spezzate" il file e inviatelo in più parti, assicurandovi che il vostro contatto scarichi la posta sul proprio disco prima di inviare il frammento successivo. La posta elettronica è il mezzo meno indicato per trasferire file di grosse dimensioni: una soluzione FTP è sicuramente più adatta.

**Messaggio: "INVALID DOMAIN NAME SYNTAX"**

*Spiegazione:* ogni indirizzo deve essere nella forma "nomeutente@dominio.suffisso", qualunque altra forma sarà rifiutata.

*Soluzione:* Controllate l'indirizzo del destinatario e ri-inviatelo.

## UN NUOVO PORTALE PER I GEOMETRI

[www.geometri.cc](http://www.geometri.cc) è il nuovo sito interamente dedicato ai geometri, nato per offrire approfondimento online alla rivista "Geoinforma", il periodico di informazione per professionisti ed imprese edili pubblicato da Maggioli Editore. Il sito propone un aggiornamento costante per i progettisti tecnici, presentando novità normative, casi-studio e suggerimenti pratici, utili per lo svolgimento della professione.

## 14 FEBBRAIO SAN VALENTINO – UN MODO PER FESTEGGIARLO CON UN VIAGGIO ECONOMICO

Per un viaggio nelle più belle città d'Europa a prezzi contenuti, collegati a Cocktail Tour Operator ([www.cocktailviaggi.it](http://www.cocktailviaggi.it)), che ha pubblicato il catalogo Low Cost Holidays, con proposte valide fino alla fine di aprile 2009. Londra a partire da 299 Euro (4 giorni e 3 notti), Barcellona 269 Euro (3 giorni e 2 notti), Praga 279 euro (4 giorni e 3 notti). molti alberghi offrono trattamenti benessere.

Vuoi invece passare un weekend in un centro termale? Ecco qualche idea.

In Alto Adige molti alberghi offrono trattamenti benessere. Per esempio l'Hotel Vallreiss, a Merano, tre stelle, offre quattro notti a 266 euro. [www.termemerano.it](http://www.termemerano.it)

A Castrocaro Terme, invece in Romagna, tre notti al Grand Hotel Terme, quattro stelle super, costano 399 euro. [www.benessereviaggi.it](http://www.benessereviaggi.it)



## 2009 : MERCATINI IN GIRO PER LO STIVALE

A Torino, ogni seconda domenica del mese (escluso agosto), c'è il Gran Balon (200 espositori) **Tel. 011/4369741**.

A Costa di Mezzate (Bg), ogni prima domenica del mese, *Antiquariato in Cascina*. Tel 035/313545

A Bologna, ogni seconda domenica del mese, c'è il Mercato Antiquariato Città di Bologna in Piazza Santo Stefano. **Tel 051/204859**

A Fontanellato (PR) ogni terza domenica del mese, Mercatino dell'antiquariato nella Piazza e sotto i portici attorno alla Rocca Sanvitale. **Tel. 0521/821164**

Ad Arezzo, ogni prima domenica del mese e sabato precedente, Fiera Antiquariato, uno tra i più importanti e attesi eventi italiani. **Tel. 0575/906667**

A Roma, ogni quarta domenica del mese, doppio appuntamento: Antiquariato in Campo dei Fiori. **Tel. 06/8541461**


A Napoli, ogni terza domenica del mese e sabato precedente (escluso agosto), Fiera Antiquaria Napoletana, presso la Villa Comunale-via Caracciolo. **Tel. 081/621951**

## MODA E NO-PROFIT S'INCONTRANO ONLINE

Abiti e accessori delle grandi firme, vestiti autografati dai vip, raffinati vini delle cantine Frescobaldi e Antinori, il tutto a prezzi minimi: sul sito [www.eforpeople.com](http://www.eforpeople.com) si fanno affari e si fa del bene. I proventi delle vendite online saranno destinati a fra Paolo, vicario della Fraternità Francesca di Betania, **per completare la costruzione del centro di accoglienza per i bambini di strada, a Salvador de Bahia, Brasile.**

## DONNE IN RETE

Donne in rete ([www.donneinrete.net](http://www.donneinrete.net)) è una associazione onlus appena nata, che vuole essere un punto di riferimento per salute e benessere psicofisico delle donne. Oltre a promuovere campagne di sensibilizzazione su diverse malattie tipicamente femminili (come l'osteoporosi e il papilloma virus), offre anche consulenze mediche gratuite online.



Gli specialisti rispondono su problemi che riguardano, in particolare, le malattie a trasmissione sessuale (Aids), l'artrite reumatoide e le malattie professionali (come tunnel carpale, mal di schiena).

## LA RETE SOSTITUISCE I RAPPORTI REALI

Tutti oramai passiamo infinite ore incollati davanti al computer. Siamo stregati dai social network per confrontarci su ogni tematica.

I siti più amati :

|  |  |
|--|--|
| <a href="http://www.youtube.com">www.youtube.com</a>   | Il portale dove si possono caricare e scaricare video amatoriali e non. Attraverso questo portale si possono trasmettere informazioni di ogni tipo. Recentemente è amato dai Ministri per divulgare le attività. |
| <a href="http://www.facebook.com">www.facebook.com</a><br><a href="http://www.faceitalia.com">www.faceitalia.com</a>   | Il più frequentato sito di social network in Italia, per trovare amici, diventare fan di associazioni, fondazioni, ecc   |
| <a href="http://www.twitter.com">www.twitter.com</a>   | Un sito di instant messaging, che si può consultare dal pc che dal cellulare, per essere sempre in contatto con amici.   |
| <a href="http://www.myspace.com">www.myspace.com</a>   | Per conoscere gente nuova, frequentato soprattutto dagli appassionati di musica, grande vetrina per le band emergenti che possono, mettere online le loro canzoni.   |
| <a href="http://www.gioco.it">www.gioco.it</a>   | Per chi vuole scaricare giochi gratuitamente, ma ci sono anche notizie di sport, moda, ricette, consigli   |
| <a href="http://www.internetsaloon.it">www.internetsaloon.it</a><br><a href="http://www.mondodigitale.org">www.mondodigitale.org</a><br><a href="http://www.3ndyclub.it">www.3ndyclub.it</a><br><a href="http://www.spazioreale.it">www.spazioreale.it</a><br><a href="http://www.blognuovimedia.splinder.com">www.blognuovimedia.splinder.com</a> | Sono tutti siti, dove è possibile imparare ad usare il computer, spedire mail, fare un blog, usare macchine fotografiche digitali, ecc   |



## GLI OPERATORI TELEFONICI VIRTUALI COSTANO MENO

Sul sito [www.miglioritariffa.it](http://www.miglioritariffa.it) si può cercare con facilità la tariffa più conveniente (fra oltre 200) in base all'utilizzo del cellulare, comprese quelle dei nuovi operatori virtuali. Tra le offerte più interessanti segnaliamo quella di Auchan [www.auchan.it](http://www.auchan.it) 10 tondo (10 centesimi al minuto verso fissi e cellulari, con 15 centesimi alla risposta), Conad Insieme [www.conad.it](http://www.conad.it) (6 centesimi al minuto verso fissi, 12 centesimi per i cellulari) e Telepass 10 e Iode [www.telepass.it](http://www.telepass.it) (10 centesimi verso fissi e cellulari, con 12 centesimi alla risposta).

## MI HANNO MESSO SUL WEB. COME MI TOLGO?

E' possibile girare sul web e trovare un video o foto che ci riguardano. Per toglierci dobbiamo presentare una istanza tramite raccomandata, fax o posta elettronica al responsabile del sito, che avrà 15 giorni di tempo per procedere alla rimozione. Se non abbiamo esito positivo, occorre rivolgersi all'Autorità garante per la privacy ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)), che invierà una lettera ufficiale all'interessato. Per questo reato, sono previste sanzioni che vanno dai 10.000 ai 60.000 euro. Chi si sente diffamato, però, può chiedere anche un risarcimento all'autorità giudiziaria.

## UN PROGRAMMA PER FARE RELAZIONI E TESINE

Vuoi fare una *word-cloud*? Per abbellire un blog, fare tesine, presentazioni di relazioni, con una idea innovativa, che colpisce, ora puoi farlo in un baleno. Incolli la parola o il testo che desideri usare per "incantare" e lo copi nell'indirizzo web [www.wordle.net](http://www.wordle.net), cambi colore, forma e sei sempre di moda.

## IN FORMA DOPO LE FESTE



Dopo gli eccessi alimentari di Natale e Capodanno per molti è giunto il momento di tirare le somme. Chi ha ceduto alle tentazioni, senza preoccuparsi troppo delle calorie "ingurgitate", dovrà fare i conti con qualche chilo in più: durante le feste la linea è infatti messa a dura prova. L'alimentazione più ricca di grassi e zuccheri (quindi più calorica), aggiunge facilmente uno o due chili supplementari a quelli che si accumulano di media durante l'inverno.

Ma non è il caso di disperare: con buona volontà e impegno costante è possibile smaltire i kg in eccesso. L'importante è iniziare da subito e non cedere alla tentazione di rimandare ulteriormente il momento di inizio della [dieta](#).

Mangiare di tutto ma con moderazione è il segreto per raggiungere e, successivamente, mantenere il [peso forma](#).

Oltre a questa semplice regola non bisogna dimenticare l'importanza di un [esercizio fisico regolare](#) sia per aumentare il dispendio energetico, sia per favorire la tonificazione e l'aumento della muscolatura che, a parità di peso, è più efficiente del grasso nel bruciare le calorie. I migliori risultati in termini di dimagrimento si ottengono infatti diminuendo le calorie giornaliere, pur mantenendo una dieta varia ed equilibrata, e aumentando il dispendio calorico, praticando una costante attività fisica. Alcuni semplici accorgimenti possono aiutare a seguire con successo il regime dietetico. Mangiare meno e solo quando si ha fame. Affermazione banale ma spesso dimenticata. Evitare le diete drastiche. Oltre a non funzionare nel lungo periodo, possono anche essere dannose. In termini calorici, è sufficiente ridurre di un terzo le calorie che si è soliti assumere: in questo modo la perdita di peso sarà graduale (in genere 0,5 - 1 kg la settimana) e potrà essere mantenuta nel tempo. Rafforzare l'autocontrollo nel mangiare. Quando non si resiste ai morsi della fame, si può ricorrere a "spezzafame" come ad esempio un frutto, oppure cercare di distogliere l'attenzione dal cibo, impegnandosi in altre attività. Eliminare o almeno limitare l'assunzione di zuccheri, grassi, alcool.

Non comprare prodotti di cui si è particolarmente golosi. Fare una lista per la spesa e rispettarla rigorosamente. Cucinare con pochi grassi servendosi di padelle antiaderenti, pentola a pressione, forno a microonde. Mangiare più lentamente e masticare i bocconi più a lungo. Alzarsi da tavola appena finito di mangiare. Infine, ricordare sempre che il successo nella dieta dipende soprattutto dalla volontà e dalla perseveranza.

## PER LE DONNE È PIÙ DIFFICILE RESISTERE ALLE TENTAZIONI DEL CIBO



Washington, 20 gennaio 2009 - **Per le donne è davvero più difficile resistere alle tentazioni** del cibo. Gli uomini, invece, riescono meglio a tenere a bada l'appetito. Probabilmente è per questo che le donne non riescono a seguire la dieta. Secondo un gruppo di ricercatori del Brookhaven National Laboratory di New York, la differenza tra i due sessi sta tutta nel cervello. I dettagli della loro scoperta sono stati pubblicati sulla rivista *Proceedings of National Academy of Sciences*.

I **ricercatori hanno condotto una serie di esperimenti** su alcuni volontari sani, 13 donne e 10 uomini, che hanno digiunato per 17 ore. In un primo esperimento, al termine del digiuno ai volontari è stato chiesto di concentrarsi sul proprio piatto preferito; in una seconda prova dovevano invece mettere in pratica una tecnica di self control, nota come 'inibizione cognitiva', per sopprimere il senso di appetito e la voglia di mangiare.

**Quando i partecipanti si sono concentrati sul piatto preferito**, la fame e il desiderio del cibo sono aumentati nello stesso modo sia per gli uomini sia per le donne, e la scansione delle aree cerebrali tramite Pet (tomografia ad emissione di positroni) non ha rilevato differenze significative. Ma quando i volontari hanno cercato di controllare l'istinto di mangiare, la tecnica dell'inibizione cognitiva ha avuto effetti molto diversi nei due generi.

**La Pet ha mostrato che l'attività delle aree legate alle emozioni**, al condizionamento e alle motivazioni (amigdala, ippocampo, insula, corteccia orbito-frontale e striato) diminuisce in modo significativo solo negli uomini. In particolare, in questi viene soppressa l'attività della corteccia orbito-frontale, associata alla consapevolezza del senso di fame che induce a mangiare. Secondo i ricercatori, queste differenze nella capacità di inibizione cognitiva rende conto, almeno in parte, del maggior tasso di obesità che si registra tra le donne.

## NUOTO: RACCOMANDATO ALLE DONNE INCINTE

Mal di schiena? Lo sport ideale è il nuoto che permette alla colonna vertebrale di distendersi. Il nuoto è l'ideale per tonificare i muscoli di tutto il corpo ma anche per le persone colpite da disturbi circolatori e per quelle che soffrono di osteoporosi. "Il nuoto", precisa Annalisa Bovo, osteopata, fisioterapista e specializzata in scienze motorie, "può essere praticato a tutte le età, con una frequenza di tre volte alla settimana, e aiuta a far lavorare in modo specifico le spalle e i muscoli del tronco. Tuttavia è necessario un controllo posturale preventivo, per pianificare con lo specialista l'allenamento più adatto: chi ha una leggera scoliosi deve praticare anche esercizi di correzione delle curve patologiche, facendo ginnastica posturale; chi ha problemi di ernia del disco, deve limitarsi allo stile libero, escludendo la rana". Il nuoto è raccomandato per la donna incinta, poiché l'acqua agisce sul corpo in maniera naturale. ( fonte : la repubblica.it)



## FARMACI: IL PEDIATRA, IN 7 BIMBI SU 10 ANTIBIOTICI USATI MALE

Troppi antibiotici per i bimbi italiani. In 7 casi su 10, soprattutto quando si tratta di piccoli sotto i 3 anni di età, sono utilizzati male e quando non ce n'è bisogno: spessissimo di fronte a malattie virali contro le quali sono inutili. E sono molti i genitori che fanno pressioni sui medici per ottenere la ricetta o addirittura se li autoprescrivono. A tracciare il quadro del cattivo uso di questi medicinali tra i piccoli italiani è il professor Ignazio Barberi, docente di pediatria e neonatologia all'università di Messina e presidente della Commissione formazione e ricerca della Società italiana di pediatria (Sip), a margine della celebrazione della prima giornata europea degli antibiotici in corso all'Istituto superiore di sanità a Roma. "Usando male questi farmaci - avverte l'esperto - li renderemo sempre più inefficaci: rischiamo di creare una generazione senza difese dai batteri". I dati su questo argomento, per quanto riguarda la pediatria "non sono completi e omogenei - aggiunge Barberi - sul territorio nazionale. Indicativamente però possiamo stimare un abuso significativo di antibiotici, fino al 70%, in particolare per i bimbi molto piccoli, in tutte le condizioni virali in cui non è indicato: infezioni da virus respiratorio sinciziale, adenovirus o virus influenzale". In questi casi, infatti, quando la febbre si protrae oltre i due-tre giorni, "si ricorre troppo spesso all'antibiotico - dice l'esperto - sono gli stessi genitori a fare pressione sul medico per ottenere la prescrizione. Il camice bianco - ammette Barberi - spesso cede". E c'è poi l'aggravante dell'uso scorretto con l'interruzione della terapia quando la febbre scompare, comportamento che favorisce l'insorgere delle resistenze al farmaco. L'esperto ricorda quindi le regole fondamentali ai genitori: ascoltare sempre i consigli del medico, non prendere iniziative per cambiare la terapia o interromperla, e seguire attentamente i tempi di cura. Ma avverte anche i camici bianchi: "I pediatri e i medici di famiglia tendono a usare sempre i farmaci più nuovi trascurando le vecchie molecole ancora efficaci. In questo modo però 'spuntano' subito le nuove armi a nostra disposizione". Per l'esperto, è necessario anche potenziare la ricerca sui medicinali destinati ai più piccoli. "Oggi - conclude - soprattutto in neonatologia sono pochissimi gli antibiotici specifici per l'età pediatrica".



## SALUTE: OCULISTI, 1 ITALIANO AL GIORNO PERDE VISTA PER ERRATO USO LENTI A CONTATTO

Ogni giorno un italiano perde la vista a causa del cattivo o errato uso delle lenti a contatto. Questo l'allarme degli oculisti della Sitrac, la Società italiana di trapianto di cornea, che mettono in guardia "i due milioni di cittadini del Belpaese che fanno uso di lenti a contatto, affinché non rischino la vista per troppa leggerezza o superficialità". I maggiori problemi, rilevano gli oculisti riguardano i giovani, i meno disposti a prestare le dovute precauzioni e a rispettare le necessarie norme igieniche nell'uso delle lenti. Dei due milioni di utilizzatori di lenti a contatto italiani e quattro su cinque non le curano come dovrebbero, andando incontro a problemi invalidanti e, appunto, in qualche volta irreversibili. Tanto che negli ultimi tempi sono aumentati gli interventi di trapianto di cornea proprio per le conseguenze di gravi infezioni dell'occhio, e in molti casi i pazienti sono giovani. Nessun terrorismo psicologico, ma la necessità di richiamare proprio i più giovani a un uso meno scorretto e disattento. Le precauzioni sono semplici, ma fondamentali: "Non lavarle con l'acqua corrente, non farci il bagno al mare o la doccia, ricordarsi di pulirle sempre prima di riutilizzarle dopo averle tolte, rivolgersi al medico al primo disturbo e, soprattutto, non dormirci mai", rilevano gli oculisti. "Oggi due terzi degli utilizzatori sono donne tra i 25 e i 34 anni e le lenti maggiormente usate sono le morbide che in genere sono ben tollerate. Ma proprio per questa ragione se l'occhio subisce danni, il paziente se ne accorge con maggiore ritardo. Con il rischio che le infezioni lascino cicatrici sulla cornea. Altro problema riguarda le lentine colorate, più spesso usate a scopo estetico dai giovani, che non le percepiscono come un possibile pericolo se utilizzate male. Non bisogna mai dimenticare che le lenti a contatto sono un presidio sanitario".

**SALUTE** Siamo diventati un popolo che cura il proprio fisico e si aggiorna su tutto ciò che può originare benessere. Seguiamo diete, cure per il nostro corpo, informazioni per poter raggiungere un equilibrio psicofisico. Vai su [www.corriere.it/salute](http://www.corriere.it/salute) e ogni notizia diventa interessante per mantenerci in forma.

## SMETTERE DI FUMARE

Il fumo fa male, si sa. Ma se vuoi smettere, lo puoi fare a costi molto contenuti. Per conoscere l'ambulatorio di tabagismo più vicino a te, puoi cliccare sul sito [www.ministerosalute.it](http://www.ministerosalute.it), oppure contattare il numero Verde contro il fumo dell'Istituto Superiore della sanità: **800554088**.

## ALLENA LA MEMORIA



In questo nuovo millennio la tecnologia ci ha messo a disposizione molteplici supporti elettronici che si sostituiscono alla nostra memoria: il cellulare che suona per ricordare un appuntamento, il personal computer che immagazzina e seleziona per noi le informazioni necessarie, il navigatore satellitare che ci porta a destinazione senza perdere tempo. Tutti questi alleati sembrano dirci che ormai non abbiamo più bisogno della memoria. Ma allenare e potenziare i ricordi quotidiani in realtà è un modo per rafforzare il cervello e mantenerlo giovane. La memoria è legata in modo indissolubile all'intelligenza e alla creatività, ed il suo ampliamento aiuta ad accedere più velocemente alle informazioni ed

eseguire un numero sempre maggiore di associazioni mentali. Ricordare meglio insomma ci serve per diventare più intelligenti! Esistono molti metodi per aiutare coloro che hanno una mente 'pigra' e sono utili sia sul lavoro che per sbrigare gli impegni quotidiani.

**1.** Per sollecitare la memoria mandala in palestra. Per tenere la mente in allenamento e potenziarla sono utili i giochi che stimolano il cervello e la logica, vanno bene anagrammi, sudoku, cruciverba, rebus, enigmi ma anche il gioco degli scacchi, l'importante è cambiare sempre tipo di gioco.

**2.** Negli Stati Uniti i videogiochi utilizzati per tenere allenata la memoria stanno riscuotendo un grande successo. E' possibile anche abbonarsi, pagando 10 euro al mese, a 'Happy-Neuron' un servizio che offre 'on line' esercizi cognitivi per tenere in allenamento il cervello.

**3.** Stai studiando per sostenere un esame, per prendere la patente o per imparare una lingua e vuoi farlo al meglio? Il nostro cervello ricorda in modo diverso durante lo studio. La tendenza all'oblio è più alto nei primi minuti mentre tende a stabilizzarsi nelle prime ore, occorre quindi riprendere tutti gli argomenti studiati o quelli che si vogliono memorizzare, nelle prime 24 ore per fissarli nella mente.

**4.** Stai trascorrendo un periodo d'intensa fatica mentale? Fatti aiutare dalle foglie di 'Ginkgo biloba'. Sembra che le proprietà contenute nelle foglie di questo antico albero, aiutino l'afflusso di sangue e la circolazione quindi anche la memoria.

**5.** Vuoi affidarti ai suggerimenti di un professionista del ricordo? [Gianni Golfera](#) ha pubblicato molti libri ed organizza conferenze per aiutare bambini, professionisti e studenti a memorizzare più a lungo le informazioni acquisite. Il metodo consiste nell'utilizzare la memoria visiva e quella spazio-temporale per apprendere qualsiasi tipo di informazione, associandola ad una immagine precisa. L'uso delle immagini non confondono la mente ma aiutano a far rimanere indissolubilmente collegata al processo logico l'informazione ad essa legata. Vediamo alcuni dei suoi insegnamenti:

- Per memorizzare un numero di telefono o un numero civico la strategia vincente è quella di associare ogni numero ad una forma simile ad un oggetto oppure ad un animale: per esempio il numero '8' ricorda un pupazzo di neve mentre il numero '2' la silhouette di un cigno.

- Se avete una giornata ricca di impegni provate ad associarla ad una immagine che li raccolga tutti. Per esempio se dovete andare dal pediatra, in banca e fare la spesa, immaginate di entrare in banca con le borse della spesa e di incontrare il medico.

- Dovete fare un discorso o ripetere una lezione? Immaginatela come un percorso a tappe, una strada con dei cartelli con scritte le parole chiave per aiutare la mente a proseguire nel suo viaggio mentale è indispensabile tenere sempre arieggiata la stanza dove si studia, la presenza di ossigeno nel luogo dove si lavora aiuta a migliorare l'attenzione del cervello.

- Vuoi avere una memoria di ferro? Dormi. Sembra infatti che il sonno sia un rigenerante per il sistema nervoso e consolidi le informazioni prese, coloro che non dormono di notte hanno infatti grossi deficit di memoria.

Per tutti coloro che amano approfondire tutti gli argomenti legati al misterioso mondo della mente, a Torino viene organizzata ogni anno, nel 2009 ci sarà dal 16 al 22 marzo, la 'Settimana del cervello' una serie di incontri che aiutano ad esplorare la mente attraverso conferenze, tavole rotonde, letture sulla mente e la sua evoluzione.

[Un quiz per valutare la tua memoria e tenerla in esercizio](#)

[Alcuni test per allenare soprattutto le tue capacità logico/verbali](#)

## PASSAPAROLA SE TROVI PRODOTTI BIO A UN BUON PREZZO

Hai trovato un'offerta conveniente su un prodotto bio? Manda un sms al 3202043040 o un'email a [passaparolabio@lanuovaecologia.it](mailto:passaparolabio@lanuovaecologia.it). Le informazioni saranno raccolte e consultabili sui siti [www.lanuovaecologia.it](http://www.lanuovaecologia.it), [www.aiab.it](http://www.aiab.it), [www.helpconsumatori.it](http://www.helpconsumatori.it). L'iniziativa di Legambiente, Aiab e Help consumatori, si chiama Passaparola Bio.

# APPROFONDIMENTO

## SPECIALE MANOVRA FINE ANNO

E' in vigore dall'1.1.2009 la Legge finanziaria 2009, pubblicata come L. 22.12.2008, n. 203 sulla G.U. n. 303 del 30.12.2008. A differenza degli anni scorsi, la Finanziaria 2009 - non a caso ribattezzata "light" dagli organi di stampa - presenta poche disposizioni di interesse fiscale per imprese e persone fisiche.

Non va tuttavia dimenticato che non mancano altri provvedimenti collaterali alla Manovra di bilancio (antecedenti, successivi, di completamento, collegati o di attuazione) che, complessivamente considerati, non si discostano dalle Finanziarie "massicce" cui da tempo eravamo abituati.

Oltre al D.L. n.112/08 della scorsa estate, riepiloghiamo gli ultimi provvedimenti di maggiore interesse:

**Decreto Legge n.185 del 29 novembre 2008:** Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti crisi il quadro strategico nazionale (**decreto c.d. anti crisi**), Approvato definitivamente dal Senato la legge di conversione attende ora solo la pubblicazione in G.U. per diventare operativa..

**Legge n.203 del 22 dicembre 2008:** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (**Legge finanziaria 2009 vera e propria**), pubblicata sul Supplemento Ordinario n.285/L alla G.U. n.303 del 30 dicembre 2008 e in vigore.

**Decreto Legge n.207 del 30 dicembre 2008:** Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (**decreto c.d. mille proroghe**), in vigore e in attesa di conversione in legge.

**Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2008:** Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese, in vigore già per i bilanci 2008.

Per avere un quadro completo ed evitare di "perdere la bussola", è opportuno riassumere le novità contenute nei citati provvedimenti, distinguendo le seguenti categorie o materie:

- Imprese;
- Settore agricolo;
- Persone fisiche;
- Iva;
- Enti Locali
- Accertamento e riscossione

## NOVITÀ FISCALI DI FINE ANNO PER LE IMPRESE

Si riepilogano di seguito, in forma sintetica, le principali novità che possono interessare le imprese, previste dai provvedimenti di fine anno.

### **Restituzioni dei minori acconti versati lo scorso mese di dicembre 2008**

Il decreto c.d. milleproroghe rinvia al 31 marzo 2009 (la precedente scadenza era il 31.12. 08) il termine per l'emanazione del provvedimento con cui saranno rese note le modalità di restituzione dei minori acconti versati lo scorso mese di dicembre, mediante il recupero con compensazione.

### **Riallineamenti e rivalutazioni**

Il D.L. n.185/08 introduce la possibilità di operare dei riallineamenti (a pagamento) dei valori fiscali (minori) ai valori civili (maggiori), ottenendone il riconoscimento fiscale, oltre che la possibilità di operare una rivalutazione (civile e fiscale) del valore degli immobili.

In particolare, le possibilità risultano le seguenti.

- Riallineamento ai fini Ires, Irap ed addizionali, delle divergenze tra valori civili e fiscali venutisi a creare per effetto della adozione degli Ias ed ancora esistenti alla data dell'inizio del secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.07;
- Riallineamento delle differenze di valore generatesi per effetto di conferimenti, fusioni e scissioni in

relazione ad avviamento, marchi ed altre attività immateriali, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva del 16%;

- Riallineamento delle differenze di valore generatesi per effetto di conferimenti, fusioni e scissioni in relazione a beni diversi da quelli di cui al punto precedente, con pagamento delle normali imposte;

- Rivalutazione, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, del valore dei beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 29.11.08. La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea; gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili si intendono compresi in distinte categorie. Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione eseguita deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva, in sospensione d'imposta; si applica un'imposta sostitutiva del 10% (ammortizzabili) e 7% (non ammortizzabili). È anche prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali in misura pari al 10%. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori conseguenti alla rivalutazione, è riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata effettuata.

La cessione anticipata del bene rivalutato comporta il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione con l'effetto che le plusvalenze e le minusvalenze saranno determinate senza tener conto del maggior valore iscritto in sede di rivalutazione.

#### **Valutazione dei titoli per il periodo 2008**

I soggetti che non adottano gli IAS, in deroga ai criteri di valutazione prescritti, possono non svalutare gli investimenti non durevoli in titoli (esempio: azioni e obbligazioni), per effetto della situazione eccezionale di turbolenza dei mercati.

Le medesime regole sono applicate al settore assicurativo, con l'obbligo di accantonare utili per un ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.

#### **Deducibilità Irap e altre novità sul tributo regionale**

Dal periodo di imposta in corso al 31.12.08, è ammesso in deduzione un importo pari al 10% dell'Irap di competenza, forfetariamente riferita all'imposta dovuta:

- sugli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati;
- ovvero, sulle spese per personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti.

Negli stessi limiti quantitativi, si accorderà il rimborso ai soggetti che, alla data del 29.11.08, hanno presentato istanza di rimborso del tributo regionale per le annualità pregresse al 2008.

Per i contribuenti che, invece, alla data del 29.11.08 non avessero già presentato l'istanza, verrà introdotto un meccanismo di richiesta in forma telematica, secondo regole da definire, nel rispetto del limite temporale dei 48 mesi di cui all'art.38 del DPR n.602/73.

I rimborsi saranno effettuati nei limiti di un prefissato ammontare di risorse disponibili, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Ad oggi non è chiaro se la deduzione sia da quantificare in modo uguale per il 2008 e gli anni precedenti, se l'importo del 10% sia un forfait che già rappresenta la quota idealmente riferibile al costo del lavoro e agli interessi passivi, se si applichi il criterio della competenza o della cassa.

Non appena saranno disponibili chiarimenti, specialmente sulle pratiche per il recupero del pregresso, lo studio provvederà a fornire tempestiva informazione.

Viene invece rinviato al 2010 il procedimento di regionalizzazione dell'Irap ad opera del decreto mille proroghe; lo stesso provvedimento sancisce il definitivo assessorato dell'aliquota dell'1,9% per il settore dell'agricoltura e della pesca.

#### **Agevolazioni per il settore trasporto**

Previsti, dalla Finanziaria 2009, vari interventi di supporto per le imprese di autotrasporto conto terzi. In particolare:

- le somme versate nel periodo d'imposta 2008 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a

motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, fino alla concorrenza di €300 per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, nel limite di spesa di 75 milioni di euro. La quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

□ è stata prorogata, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, la **deduzione forfetaria per spese non documentate** relative ai **trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore** all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per gli stessi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

Saranno rideterminati gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (art.51, co.5, Tuir) per le indennità di trasferta o missione fuori dal territorio comunale, percepite nel 2009 da dipendenti addetti alla guida di imprese di autotrasporto; inoltre, verranno quantificati in misura superiore gli importi della deduzione forfetaria di cui le imprese di autotrasporto possono beneficiare, in alternativa alla deduzione anche analitica delle spese sostenute, in occasione delle trasferte fuori comune dai propri dipendenti

□ Nel limite massimo di spesa di €30 milioni, sarà determinata la percentuale di spese per lavoro straordinario degli addetti alla guida dipendenti di imprese di autotrasporto che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ed alla formazione dell'imponibile previdenziale. Le predette somme, invece, rilevano per la loro interezza ai fini della determinazione della imposta sostitutiva per la detassazione degli straordinari, ex D.L. n.126/08

□ Nel limite di spesa di €40 milioni, verrà attribuito un credito di imposta corrispondente ad una quota parte della tassa di possesso pagata per l'anno 2009 per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto ed utilizzato per attività di autotrasporto conto terzi. Il credito di imposta: è fruibile in compensazione ma non è rimborsabile, non concorre alla formazione dell'imponibile Ires, Irpef e Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli art.61 e 109, co.5 del Tuir

#### **Trasmissione telematica delle ritenute e contributi Inps**

Il decreto mille proroghe rinvia al 2010 il decollo della trasmissione mensile dei dati relativi alle ritenute ed ai contributi relativi ai compensi erogati dai sostituti di imposta.

#### **Presentazione dei bilanci anche in formato XBRL**

Pubblicato il DPCM che detta le linee guida per il deposito dei bilanci anche in formato XBRL; la novità interesserà già i bilanci dell'anno 2008, con esclusione di quelli dei soggetti di più rilevanti dimensioni (società quotate, società che redigono il bilancio consolidato, ecc.).

### **SETTORE AGRICOLO**

Sono state approvate alcune misure agevolative tra cui:

- la definitiva fissazione dell'**aliquota IRAP all'1,9%** per i soggetti che operano nel settore agricolo, le cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
- la concessione un **credito d'imposta**, in misura corrispondente all'IRPEF dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al **personale di bordo** imbarcato sulla navi iscritte al Registro internazionale e lo sgravio contributivo per il personale imbarcato;
- la proroga fino al 31 dicembre 2009 delle agevolazioni tributarie per l'**acquisto di terreni** destinati alla formazione e all'arrotondamento della **piccola proprietà contadina**.

### **NOVITÀ FISCALI DI FINE ANNO PER L'IVA**

Si riepilogano di seguito, in forma sintetica, le principali novità di fine anno che interessano il comparto dell'imposta sul valore aggiunto.

#### **Iva di cassa**

Il decreto n.185/08 introduce, a decorrere dal 2009, un meccanismo che subordina la esigibilità dell'Iva (soggetto che emette la fattura) e la detrazione del tributo (soggetto che riceve la fattura) all'effettivo pagamento del corrispettivo.

La disposizione non è ancora operativa, in quanto attende il via libera degli organi comunitari ed un decreto attuativo che stabilirà le regole applicative, oltre che il volume d'affari massimo entro il quale è possibile profittare della facoltà della sospensione.

Ad oggi, è certo che non potranno usufruire del meccanismo coloro che si interfacciano con i privati (mancherebbe, infatti, il punto di equilibrio nella sospensione della detrazione del tributo), chi si trova in regime speciale Iva, oltre che le operazioni ove l'Iva è assolta con il meccanismo della inversione contabile.

Sembrerebbe che il nuovo meccanismo sia facoltativo, e la scelta venga esplicitata dal soggetto attivo mediante specifica indicazione dell'applicazione del regime sulla fattura emessa.

E' in ogni caso, opportuno che le imprese si attrezzino per fronteggiare tale novità, in quanto, pur non volendo applicare il regime sulle fatture emesse, potrebbero sempre ricevere fatture di acquisto con detrazione sospesa sino al pagamento. A tali documenti sarà opportuno riservare la dovuta attenzione nella prima fase di rodaggio delle procedure.

#### **Proroga riduzione aliquota Iva al 10% al 2011 sui servizi edili**

La Finanziaria per il 2009 ha prorogato, sino al 2011, la possibilità di applicare l'aliquota Iva ridotta del 10% alle prestazioni di servizio aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art.31, co.1, lett.a), b), c) e d) della L. n.457/78, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

L'agevolazione si applica nei limiti del valore dei beni significativi, così come dettagliato nel DM del 29.12.99

#### **Accorpamento dell'aliquota Iva nel settore dei servizi televisivi**

I servizi radiotelevisivi sono tutti assoggettati ad Iva del 20%, a prescindere dalla piattaforma tecnologica utilizzata per trasmettere il segnale (via cavo, satellite o antenna) e dalle modalità di pagamento del corrispettivo del servizio.

#### **Abrogazione di disposizioni inutili**

Il decreto n.185/2008 ha abrogato:

- le norme relative all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi;
- le norme relative all'obbligo di introdurre una memory card delle operazioni effettuate per il tramite di distributori automatici.

Tali disposizioni, a dire il vero, non sono mai state rese operative, in quanto prive dei necessari provvedimenti attuativi.

### **NOVITÀ FISCALI DI FINE ANNO PER LE PERSONE FISICHE E LE FAMIGLIE**

Si riepilogano di seguito, in forma sintetica, le principali novità che possono interessare le persone fisiche e le famiglie, previste dai provvedimenti di fine anno.

#### **Bonus famiglie a basso reddito**

Il D.L. n.185/08 ha previsto l'introduzione di un bonus straordinario per le famiglie a basso reddito (da un minimo di €200,00 ad un massimo di €1.000,00), scaglionato in relazione alla numerosità del nucleo, alla tipologia ed all'ammontare del reddito prodotto.

La spettanza del bonus può essere verificata con riguardo al periodo 2007 o 2008 ed è subordinata alla presentazione di una apposita domanda al sostituto di imposta oppure all'Agenzia delle Entrate (mediante apposita istanza, oppure direttamente nella prossima dichiarazione dei redditi).

Le istanze vanno inviate in forma telematica, direttamente o per il tramite di intermediari abilitati, secondo specifiche procedure.

#### **Detrazioni Irpef per risparmio energetico**

In via generale, va detto che l'imprinting dell'esecutivo – in relazione ai bonus ed ai crediti di imposta – è quello di subordinare la concessione di qualsiasi sconto fiscale alla esistenza di apposita copertura finanziaria. Da ciò discendono le misure previste dal D.L. n.185/08 che, anche in tema di detrazione per interventi di risparmio energetico, prevede la necessità di inviare apposita istanza all'Agenzia, al fine di ricevere il via libera subordinato alla esistenza residua di fondi.

Al riguardo, secondo la situazione esistente al momento (il Governo ha promesso un dietro front in relazione al periodo 2008, spalmando però il beneficio su 10 anni, ma è necessario attenderne la ufficializzazione), bisogna procedere come segue:

❑ **in relazione agli interventi del 2008**, dovrebbe essere necessario l'invio di una istanza telematica nel periodo dal 15.01 al 27.02.09; nel caso di incapienza dei fondi è prevista, per le sole persone fisiche, una possibilità di recupero che tramuta il 55% in un 36%;

❑ **in relazione agli interventi per il 2009 e 2010**, sarà necessario inviare l'istanza di richiesta di accesso al bonus nel periodo dal 01.06 al 31.12 di ciascun anno, ed attendere la conferma.

Restano fermi gli altri adempimenti che, pertanto, debbono comunque essere osservati.

#### **Ulteriore proroga detrazioni 36% e riduzione aliquota Iva**

Il beneficio del 36% per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio è stato prorogato anche per il 2011, alle medesime condizioni già attualmente vigenti; parimenti, ha subito la medesima proroga anche la possibilità di godere indirettamente dell'agevolazione acquistando (con rogito entro il 30.06.12) una unità facente parte di un fabbricato ristrutturato ad opera di imprese edili o cooperative edilizie. Prorogata al 2011 anche la riduzione dell'aliquota Iva al 10% per gli interventi di natura minore (manutenzione ordinaria e straordinaria) effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e con la limitazione dei beni significativi.

#### **Proroga bonus asili nido**

Entra a regime la detrazione Irpef per le spese di frequenza degli asili nido; come nel passato, anche per l'anno 2008 e successivi, sarà possibile ottenere un beneficio fiscale pari al 19% di una spesa massima di €632,00 per ciascun figlio (sconto fiscale pari ad un massimo di €120,00 per figlio. Come di consueto, è necessario conservare la documentazione da produrre per la compilazione della dichiarazione annuale dei redditi.

#### **Proroga bonus abbonamenti mezzi pubblici**

Un anno in più per godere della detrazione fiscale del 19% delle spese sostenute, nel massimo di €250,00 ed entro il 31 dicembre 2009, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione massima è pari a €47,50.

La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone considerate familiari a carico (comma 2, art.12, Tuir).

#### **Proroga detrazione fiscale per spese di aggiornamento degli insegnanti**

Per l'anno 2009, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non si ruolo con incarico annuale, spetta una detrazione ai fini Irpef nella misura del 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico (fino ad un importo massimo di €500) per l'autoaggiornamento e per la formazione. La detrazione massima è pari a €95,00.

#### **Detassazione degli straordinari**

Riproposto, anche per il 2009, il meccanismo di tassazione agevolata (imposta sostitutiva del 10%) delle somme erogate a titolo di premio produzione per un limite massimo di €6.000 e solo nei confronti dei soggetti che producono reddito di lavoro dipendente per ammontare non superiore a €35.000 annui.

### **CARO PETROLIO**

Per fronteggiare il caro petrolio sono state istituzionalizzate alcune misure realizzate per la riduzione del prezzo del **gasolio** e del **GPL** tra cui:

- la riduzione del costo di gasolio e GPL impiegati in zone montane e altri specifici territori nazionali;
- la concessione di un credito d'imposta sulle reti di **teleriscaldamento** alimentate da biomassa o con energia geotermica (art. 6, D.L. n. 356/2001);
- la riduzione del costo del gasolio (0,026 euro per litro) e del GPL (0,026 euro per chilogrammo) impiegati nelle **frazioni parzialmente non metanizzate** dei Comuni in **zona climatica E** per il riscaldamento e per la combustione.

È stata inoltre prorogata per il 2009 l'**esenzione dall'accisa per il gasolio** impiegato nelle **coltivazioni sotto serra**. L'esenzione è stata estesa, inoltre, per l'anno 2009, agli **oli vegetali** impiegati nelle serre per fini energetici.

#### **Altre disposizioni riguardano poi:**

- l'aumento del prelievo sugli **apparecchi per il gioco** collegati in rete (new slot): da 12,70 a 13,40 euro che sarà destinato al finanziamento dell'Unire e del Coni;

- la proroga per il 2009 dell'**esenzione** dalle **imposte di registro, ipotecaria e catastale** per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (**IPAB**) in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato.

Viene inoltre incrementato a 600 milioni di euro il fondo destinato ai **trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria**, di **mobilità** e di **disoccupazione speciale**, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, in deroga alla normativa vigente. Incrementati anche i fondi per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego per il biennio 2008-2009.

## ENTI LOCALI

**Stop ai derivati degli enti locali:** Per il 2009 gli enti locali non potranno emettere derivati. Saranno i regolamenti del ministero dell'Economia a individuare le tipologie dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati, che gli enti possono concludere.

**Patto di stabilità:** Si ammorbidisce la disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali, ed in particolare per quelli virtuosi che potranno anche utilizzare delle risorse ottenute attraverso le cessioni immobiliari. Inoltre gli investimenti in infrastrutture non saranno conteggiati nel patto di stabilità interno di regioni ed enti locali.

**Il fondo per le aree sottoutilizzate:** Il FAS, Fondo per le aree sottoutilizzate sarà destinato al mezzogiorno per una quota dell'85%, il 15% andrà invece alle aree del centro nord. Annualmente il Governo presenterà una relazione per indicare l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per il fondo per le aree sottoutilizzate e quelle che saranno utilizzate a seguito delle delibere Cipe o in seguito a provvedimenti che contengono delle variazioni.

## NOVITÀ FISCALI DI FINE ANNO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

Si riepilogano di seguito, in forma sintetica, le principali novità che possono interessare le modalità di accertamento.

### Studi di settore

Il decreto legge n.185/08 ha previsto la possibilità di revisione degli studi per tenere conto della diffusa situazione di crisi.

La revisione, che potrà giungere anche oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, sarà fondata su dati desumibili dalla contabilità nazionale, acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica, contenuti nelle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore. Si tratta, in sostanza, di attendersi l'introduzione di un correttivo congiunturale che dovrebbe rappresentare una sintesi delle difficoltà economiche patite dal mercato durante il 2008.

Ad oggi, possiamo aggiungere che nessuna traccia dell'intervento si rinviene nei 69 studi di settore validati nel mese di dicembre e pubblicati sul supplemento ordinario della gazzetta ufficiale del 31.12.08. Sarà pertanto necessario attendere il funzionamento del nuovo *software Gerico*, che, presumibilmente, sarà disponibile solo dopo il mese di marzo 2009.

### Ravvedimento operoso

Il D.L. n.185/08 ha ridotto il costo del ravvedimento operoso, modificando come segue l'art.13 del D.Lgs. n.472/97:

☐ da 1/8 ad 1/12 del minimo, la misura della sanzione comminabile in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione (la sanzione è ridotta al 2,5%);

☐ da 1/5 ad 1/10 del minimo, la sanzione comminabile nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (nel caso del tardivo pagamento, la sanzione è ridotta dal 6% al 3%);

☐ da 1/8 ad 1/12 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure per la tardiva presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni (la sanzione di €258 per dichiarazione si riduce a €21,50).

Le nuove misure si applicano ai ravvedimenti perfezionati dal 29 novembre 2008, indipendentemente dal momento in cui è stata compiuta la violazione cui si pone rimedio.

### **Compensazioni indebite**

In via preventiva va rammentata l'abrogazione della disposizione (peraltro mai operativa) che subordinava la possibilità di effettuare compensazioni per importi superiori a €10.000 all'invio di una richiesta di autorizzazione telematica all'Agenzia delle Entrate.

Al fine di contrastare l'indebita pratica dell'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, viene previsto che:

- sia concesso un termine di 8 anni (31.12 dell'ottavo anno successivo a quello dell'indebito utilizzo) per la notifica del provvedimento di contestazione; ciò vale per anche per le violazioni relative a periodi per i quali siano ancora pendenti i termini di accertamento al 29.11.08;
- l'indebita compensazione sia colpita con una sanzione dal 100% al 200% dell'imposta, similmente a quanto avviene nel caso di infedele dichiarazione (in precedenza si applicava il 30%);
- in caso di mancato pagamento delle somme dovute in base all'atto di recupero, sia possibile l'utilizzo della riscossione coattiva mediante ruolo straordinario;
- siano applicati i termini per l'iscrizione a ruolo a seguito di accertamento definitivo, per la notifica delle cartelle di cui sopra.

### **Definizione degli inviti al contraddittorio**

Si introduce l'istituto della definizione degli inviti al contraddittorio, similmente a quanto già avvenuto per i processi verbali (Pvc).

Nello stesso avviso, pertanto, al contribuente è fornita la rappresentazione della pretesa tributaria determinata ed i motivi della stessa, nonché l'invito ad aderire. Il contribuente ha la possibilità di definire i contenuti dell'invito, usufruendo della ulteriore riduzione alla metà delle sanzioni e della possibilità di pagamento rateale senza garanzie fideiussorie.

La "comunicazione", da parte del contribuente, dell'adesione all'invito al contraddittorio può essere effettuata utilizzando l'apposito modello per la domanda di definizione del Pvc.

La novità si applica esclusivamente agli inviti emessi dagli uffici a decorrere dal 1° gennaio 2009. Per legare tale disposizione alla materia degli studi di settore, viene introdotta nella L. n.146/98 una disposizione che prevede l'inibizione dell'ulteriore attività di accertamento di tipo presuntivo nei confronti dei contribuenti che aderiscono agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.

Eventuali accertamenti analitico presuntivi potranno essere effettuati solo al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- l'ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione di tipo presuntivo, deve essere superiore al 40% dell'ammontare dei ricavi/compensi dichiarati;
- l'ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione presuntiva, deve superare, in valore assoluto, €50.000.

La preclusione opera nei soli casi in cui i dati dichiarati nel modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore non risultino inficiati da infedeltà tali da rendere applicabili le più rigorose sanzioni espressamente previste per tali fattispecie ed in relazione agli inviti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2009.

**Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario, si impone l'indicazione della Fonte :**  
*"Tratte dal Notiziario dell'Associazione Nazionale "Donne Geometra"*

Ricevi questa newsletter per esserti iscritto con comunicazione inviata all'indirizzo [donnegeometra@libero.it](mailto:donnegeometra@libero.it). Il tuo indirizzo di posta elettronica potrebbe essere stato reperito in rete. Se vuoi cancellare la tua iscrizione, puoi farlo inviando una e-mail allo stesso indirizzo con scritto **C**

